

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

448^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI *Pag. 3*

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato» (2508) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FAVILLA (DC), relatore 4 e *passim*

BERTOLDI (PCI) 7

* MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze 11 e *passim*

VITALE (PCI) 32

* PIZZO (PSI) 33, 34

MORA (DC) 37, 40, 41

FERRARI-AGGRADI (DC) 39, 40, 41

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE *Pag. 42*
GIUSTINELLI (PCI) 42

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

SANESI (MSI-DN) 43, 44
COVI (PRI) 43

FAVILLA (DC), relatore 44

* MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze 44

LEONARDI (DC) 45

PONTONE (MSI-DN) 46

Seguito della discussione:

«Istituzione del giudice di pace» (1286), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica

448^a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1990

<p>stradale» (1549), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;</p> <p>«Istituzione del giudice di pace» (1605):</p> <table border="0"> <tr><td>COVI (PRI)</td><td>Pag. 47</td></tr> <tr><td>* ONORATO (Sm. Ind.)</td><td>52</td></tr> <tr><td>* MACIS (PCI)</td><td>57</td></tr> <tr><td>ACONE (PSI)</td><td>61</td></tr> <tr><td>* GALLO (DC)</td><td>65</td></tr> </table> <p>INTERROGAZIONI</p> <p>Per la risposta scritta:</p> <table border="0"> <tr><td>PRESIDENTE</td><td>70</td></tr> <tr><td>* SCEVAROLLI (PSI)</td><td>70</td></tr> </table>	COVI (PRI)	Pag. 47	* ONORATO (Sm. Ind.)	52	* MACIS (PCI)	57	ACONE (PSI)	61	* GALLO (DC)	65	PRESIDENTE	70	* SCEVAROLLI (PSI)	70	<p>ALLEGATO</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <table border="0"> <tr><td>Assegnazione</td><td>Pag. 71</td></tr> <tr><td>Ritiro di firme</td><td>71</td></tr> <tr><td>Approvazione da parte di Commissioni permanenti</td><td>71</td></tr> </table> <p>GOVERNO</p> <table border="0"> <tr><td>Trasmissione di documenti</td><td>71</td></tr> </table> <p>N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</p>	Assegnazione	Pag. 71	Ritiro di firme	71	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	71	Trasmissione di documenti	71
COVI (PRI)	Pag. 47																						
* ONORATO (Sm. Ind.)	52																						
* MACIS (PCI)	57																						
ACONE (PSI)	61																						
* GALLO (DC)	65																						
PRESIDENTE	70																						
* SCEVAROLLI (PSI)	70																						
Assegnazione	Pag. 71																						
Ritiro di firme	71																						
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	71																						
Trasmissione di documenti	71																						

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Battello, Boldrini, Bonalumi, Butini, Cannata, Cappuzzo, Coletta, Ianniello, Manieri, Micolini, Ongaro Basaglia, Ranalli, Rosati, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Parisi, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carta, Acquarone, Berlanda, Garofalo, Riva, negli Stati Uniti, per attività della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato» (2508) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

La 6^a Commissione permanente ha terminato ieri sera i suoi lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo la relazione orale perchè non c'è stato tempo sufficiente per redigere la relazione scritta dal momento che solo in questa settimana la Commissione ha esaminato e concluso il lavoro di verifica del testo. Si tratta della terza reiterazione di un decreto-legge che, se oggi verrà convertito definitivamente in legge, assolverà il suo ruolo pieno.

I decreti precedenti erano stati quello numero 120 del 22 maggio 1990, poi reiterato il 21 luglio 1990 con il numero 192. Quello attualmente al nostro esame è il n. 261 del 15 settembre 1990.

Al testo originario sono state apportate diverse modificazioni. Il primo decreto fu quello ben conosciuto nel paese, in quanto poneva un'imposta sull'acqua minerale; esso provocò una reazione assai negativa fra le forze politiche e nel paese, per cui il Governo, nelle successive reiterazioni, ha modificato il testo spostando la pressione tributaria su altri settori.

Il titolo del decreto-legge, che recita «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato», non è del tutto esatto. In realtà, le disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale sono assai marginali, riguardano soltanto un argomento e sono contenute in un solo articolo, il primo: viene data la possibilità al contribuente di un condono in materia di tassa per i rifiuti solidi urbani. L'altra parte del provvedimento (e quindi tutti gli articoli successivi) tratta diversa materia. Alcuni articoli, sui quali non mi soffermerò durante questa mia relazione, riguardano l'aggiustamento di precedenti norme tributarie che vengono corrette. A queste norme sia la Camera dei deputati, sia la 6^a Commissione permanente non hanno mosso rilievi.

Il provvedimento al nostro esame prevede anche la dotazione per il finanziamento di alcune maggiori spese, che si sono verificate o che si dovranno verificare nel corso dell'anno, e che sono conseguenti ad impegni o leggi precedenti. Con una norma si attribuiscono i necessari maggiori finanziamenti agli oneri che derivano dall'accordo che il Governo stipulò con gli autotrasportatori e che venne accolto dal Parlamento con un parziale finanziamento in un precedente provvedimento. Con altro articolo si finanziavano, nell'ambito dei capitoli della spesa del personale dello Stato, i maggiori oneri, conseguenti a leggi precedentemente approvate.

Inoltre, il provvedimento al nostro esame contiene una serie di norme fiscali in materia di IVA, di imposta di fabbricazione e di imposta di consumo.

Fatte queste premesse, possiamo dividere il provvedimento in alcune parti. La prima riguarda la tassa dei rifiuti solidi urbani e tutto il dispositivo è contenuto nell'articolo 1. Con questa norma si dà la possibilità al contribuente di beneficiare di un condono, senza l'applicazione delle dovute maggiorazioni, per i casi di omessa o infedele denuncia per la tassa rifiuti solidi urbani. Il termine per la

denuncia del contribuente è già scaduto: essa doveva essere presentata entro il 20 ottobre. C'è stato, comunque, tempo sufficiente perché ciò potesse essere noto al contribuente. Viene stabilito, inoltre, che il provento debba essere attribuito per gli anni 1988 e 1989 ai comuni. A tale proposito devo precisare che negli accertamenti di omessa denuncia relativamente alla tassa in questione si può risalire, comprendendo l'anno in corso, anche ai due anni antecedenti: è per questo motivo che si parla di 1988, 1989 e 1990. È previsto, poi, che il provento del 1990 venga versato allo Stato: questa norma è alquanto discutibile dal momento che si tratta di un tributo proprio degli enti locali. È vero, peraltro, che nel medesimo articolo è prevista anche una serie di azioni che lo Stato svolge in favore dei comuni. Queste consistono nella effettuazione di un confronto incrociato di diversi dati attraverso l'anagrafe tributaria. Si tratta di dati in possesso degli uffici tecnici erariali e del catasto, degli uffici IVA, degli uffici delle imposte dirette, dell'ENEL o delle aziende municipalizzate che erogano energia elettrica, dal cui raffronto potrebbero essere individuate possibili evasioni.

Desidero fare una considerazione di cui il Parlamento ed il Governo dovrebbero tener conto: perché un condono sia ben accolto ed utilizzato dal contribuente occorre, quanto meno, che vi sia una notevole convenienza nel presentare la relativa domanda; la notevole convenienza può essere costituita da uno sconto sensibile su ciò che si sarebbe dovuto pagare e da sanzioni molto pesanti nel caso in cui il contribuente che abbia evaso l'imposta non presenti la domanda di condono. In questo particolare caso di condono, purtroppo, mancano tali presupposti. Fatti i conti, infatti, il contribuente ha interesse a non avvalersi del condono, poiché se riesce ad arrivare al 1^o gennaio 1991 risparmia già le somme relative ad un anno, vale a dire il 1988; la sanzione ammonta soltanto ad un terzo dell'imposta evasa, per cui anche pagando la sanzione relativa agli anni 1989 e 1990 (e quindi una somma che ammonta ai due terzi dell'imposta di un anno) ottiene un risparmio. Mancano pertanto i presupposti perché il contribuente sia stimolato, anche da motivi di convenienza economica, a presentare la domanda di condono.

Grande interesse riveste la norma relativa al confronto incrociato dei diversi dati, accessibili per l'anagrafe tributaria, in modo tale da verificare eventuali evasioni. Si deve tuttavia lamentare che i dati non sono purtroppo omogenei; infatti, presupposto per l'imposta rifiuti solidi urbani è la misura della superficie dell'edificio, che non risulta però desumibile da nessuno dei dati previsti a disposizione dell'anagrafe tributaria. È da considerare poi che vi sono anche problemi connessi ai casi di intestazioni diverse delle singole utenze, che sono moltissimi.

Credo pertanto che tale ipotesi (la considero solo un'ipotesi, quasi una velleità) potrà diventare uno strumento essenziale per combattere l'evasione solo se i dati saranno omogenei e completi; ciò sarà possibile attraverso un'azione continuativa ed organizzata per l'avvenire.

La Camera dei deputati ha introdotto una norma che proroga al 31 dicembre i termini per la revisione delle tariffe della tassa sui rifiuti solidi urbani per il prossimo anno da parte dei comuni. Si tratta di una norma opportuna, che è stata ampiamente condivisa dalla Commissio-

ne. La Camera dei deputati ha altresì introdotto una norma che prevede la possibilità di prorogare al 31 dicembre i termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali. Si tratta di una misura che era attesa dal sistema delle autonomie, anche perchè la legge n. 142 è entrata in vigore quest'anno e non tutti gli enti locali erano pronti a rispettare questo termine quasi perentorio del 31 ottobre. Tale norma è poi anche contenuta in un decreto-legge emesso dal Governo il 31 ottobre, per cui, approvando quest'oggi il provvedimento, quando esamineremo il disegno di legge di conversione di quel decreto-legge sarà inutile mantenerla. L'inserimento di questa disposizione nel decreto-legge ha consentito tuttavia una continuità nel tempo dato che essa sarebbe divenuta efficace solo dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di questa legge, creando così un vuoto dal 31 ottobre fino a quel momento.

Desidero ora soffermarmi brevemente sull'altra parte, molto importante, del provvedimento: le misure fiscali. È previsto innanzitutto l'aumento dell'IVA dal 9 al 19 per cento per la birra e l'acqua minerale. In verità, per l'acqua minerale tale misura potrebbe apparire un po' discutibile in quanto quell'acqua nel nostro paese sta diventando sempre più un prodotto di consumo di prima necessità. Un aumento dell'aliquota fa avvicinare il suo prezzo a quello del vino; e si deve considerare che quasi tutti gli altri alimenti scontano l'aliquota del 9 per cento, mentre i prodotti agricoli scontano addirittura l'aliquota del 4 per cento. Riteniamo comunque accettabile tale aumento, considerato che esso sostituisce una precedente misura, contenuta nel primitivo decreto-legge n. 120, che prevedeva un'imposta di alcune centinaia di lire su ogni bottiglia. Per questi motivi la misura prevista nel presente decreto-legge ci soddisfa.

Vengono poi aumentate le aliquote delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti petroliferi; è stata anche assunta l'iniziativa di aumentare l'imposta di consumo sul gas metano.

Nel provvedimento è presente anche una nuova imposta: l'imposta di fabbricazione sui bitumi. Vorrei evidenziare la discutibilità di questa misura (60 lire per ogni chilogrammo di bitume), dato che essa non fornirà neanche un grande gettito; anzi - cosa ben più grave - rischierà addirittura di essere improduttiva in quanto le spese probabilmente saranno maggiori dei ricavi. Infatti, il bitume viene consumato per l'85 per cento dalla pubblica amministrazione (Stato, comuni e province) per la asfaltatura delle strade: considerati i costi di accertamento, alla fine la spesa per l'intero sistema pubblico sarà maggiore del ricavo. È un motivo di perplessità notevole sull'opportunità di questa imposta: accrescere le entrate per poi, corrispondentemente, incrementare maggiormente le uscite del sistema pubblico allargato fa dubitare dell'opportunità di una simile disposizione. Per di più questa norma viene giustificata per motivi di carattere ecologico; ma leggendo il comma aggiuntivo all'articolo 8, inserito dalla Camera, si può rilevare che sono esentati proprio alcuni dei consumi che danno inquinamento atmosferico.

Un problema importante sorto a questo proposito e che ha generato preoccupazione nel paese è che nel testo originario del provvedimento era previsto che anche per i prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura

si dovesse corrispondere l'imposta di fabbricazione – fino ad oggi ne sono stati esenti – sia pure se in una misura ridotta, pari al 30 per cento dell'aliquota massima prevista. Lo stesso Governo nella relazione evidenziava che gli effetti di tale disposizione sul settore agricolo sarebbero stati preoccupanti, perché le colture più qualificate che oggi vengono dall'agricoltura sono in molti casi destinate all'esportazione (potremmo pensare ad esempio alla coltura dei fiori in serra) e le nostre aziende agricole non sarebbero state in grado di affrontare la concorrenza con le più agguerrite aziende agricole della Comunità. A questo proposito il Governo aveva previsto nell'articolo 11 un fondo apposito per intervenire, in un modo al momento imprecisato nelle sue forme, in favore dell'agricoltura: da un lato si addossava un onere al settore agricolo, dall'altro si prevedeva una parziale restituzione. La Camera, a mio parere giustamente, ha ritenuto di modificare questa disposizione lasciando l'esenzione al settore agricolo, annullando quindi il fondo previsto all'articolo 11, ma inserendo una norma allo scopo di scoraggiare lo spreco di energia, e quindi di prodotti petroliferi; in base ad essa dal prossimo anno nel settore agricolo la quantità di prodotti petroliferi in esenzione dovrà essere ridotta del 20 per cento. Quindi rimane l'esenzione per il settore agricolo, ma con una contrazione della quantità disponibile di prodotti petroliferi. Credo che la norma in questi termini sia pienamente accettabile perché fa carico anche a questo settore produttivo delle difficoltà generali che il paese incontra in materia di prodotti per la produzione di energia, ma nello stesso tempo le lascia intatta la concorrenzialità sul mercato interno e internazionale.

Vi è poi, fra i provvedimenti fiscali, l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo spirito che va a colpire tutti i prodotti alcolici e vi è anche una diminuzione delle agevolazioni fiscali fino ad oggi consentite rispetto alla stessa imposta di fabbricazione per i vini liquorosi ed aromatici; questa riduzione dell'agevolazione, essendo alquanto pesante (poichè dal 60 si passa al 35 per cento di riduzione), rischia di pregiudicare alcuni nostri settori vinicoli importanti.

La Commissione ha esaminato il testo, ha verificato gli emendamenti che erano stati presentati; alcuni di essi avevano un carattere soprattutto chiarificatore della norma, più che di modifica, altri un chiaro carattere modificativo; tuttavia, tenendo conto del fatto che un'eventuale modifica anche di un modesto elemento nell'articolato di legge avrebbe costretto alla ripresentazione del provvedimento alla Camera dei deputati, e considerando altresì che in questo momento è difficile o forse impossibile che la Camera possa riprendere in considerazione il provvedimento tempestivamente, la Commissione ha ritenuto di respingere gli emendamenti o di invitare i presentatori a ritirarli e quindi, a maggioranza, propone all'Aula di approvare il testo nella stesura approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame è la conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale, oltre ad un ventaglio molto ampio di disposizioni diverse. Il decreto-legge n. 261 è il risultato finale di una cascata di decreti precedenti, e precisamente del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, raccolto, senza approvazione, dal decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, che è «caduto» entro il decreto odierno.

Il Governo ha quindi necessità di approvazione della congerie di norme contenute in questo provvedimento, anche per salvaguardare gli effetti già prodotti dai due decreti precedenti, per garantire sia la certezza di normativa dei rapporti giuridici insorti che il gettito che i decreti precedenti possono avere assicurato nel periodo di applicazione.

Tale gettito dovrebbe essere di 450 miliardi per il decreto n. 120 e di ben 1248 miliardi per il decreto n. 192 del 21 luglio 1990. Le previsioni di gettito del provvedimento odierno, in gran parte ottimistiche, operate dal Governo sono invece di 787 miliardi per quanto rimane del 1990 e di 6379 miliardi per il 1991.

Questo Governo ci ha abituato da tempo a decreti che attrezzano strumenti molto compositi, esclusivamente per un rastrellamento indiscriminato di qualche risorsa. Il Governo, questo Governo, è ormai solito intervallare, alle grandi e vacue dichiarazioni rese all'atto dell'approvazione di ogni finanziaria, strumenti di aggiustamento perversi oltre che incomprensibili. Ciò però non significa affatto che l'opposizione comunista, che questa opposizione, sia disponibile a seguire il Governo sulla strada dell'improvvisazione.

Ho ascoltato la relazione orale introduttiva del relatore che ha reso, con la consueta precisa attenzione, alcuni aspetti del decreto, ma gli stessi relatori sia alla Camera che al Senato hanno certamente avuto difficoltà a far emergere dal provvedimento un filo conduttore che è inesistente, limitandosi ad accennare ai principi che lo informano. Con una certa forzatura si pretende che le misure tributarie contenute nel decreto siano sostanzialmente ispirate a tre criteri: adeguamento della struttura del prelievo tributario italiano (soprattutto l'imposizione indiretta) a quella che si pretende equivalente degli altri paesi della CEE; adeguamento dei tributi al tasso di inflazione per alcuni prodotti e utilizzo del prezzo per ridurre sprechi per alcuni beni.

In verità, oltre a questi tre criteri potrei continuare a lungo perché ciascuna della congerie di misure contenute nel decreto ha motivazioni – quando ce le ha – con un principio a sè stante. Questa è anche la dimostrazione che il disinvolto, quanto spregiudicato utilizzo dello strumento per raschiare alcune risorse è quanto mai occasionale e con questo Governo purtroppo destinato a ripetersi.

Ma anche le forzate indicazioni di principi informatori sono quanto mai labili ed inficite di occasionalità. Un esempio per tutti può essere l'aumento dell'IVA per le acque minerali, portata al 19 per cento, secondo quanto dispone l'articolo 5, comma 3, del decreto, un aumento a cui ha fatto cenno anche il relatore.

Questo aumento sarebbe dovuto, forse, ad un adeguamento dell'imposizione indiretta a livelli CEE; mi sembra poco probabile!

Abbiamo in ogni caso sentito all'interno di quest'Aula ben altre affermazioni fatte dal Governo che, a nostre sollecitazioni tendenti ad

avvicinare, semplificandole, le impostazioni indirette del nostro paese a quelle di altri paesi della CEE, obiettava la necessità di un provvedimento organico per avvicinare le aliquote IVA ai livelli europei certamente semplificandone il ventaglio.

D'altro canto, non può sfuggire ad alcuno che sono numerosi i prodotti che continuano a godere di un trattamento diverso per quanto riguarda l'IVA. Un'opinione pubblica per una volta attenta e una mobilitazione, anche nostra, immediata di ripulsa hanno costretto il Governo a ripiegare dal primitivo vergognoso indirizzo del prelievo sui consumi dell'acqua, orientando tale prelievo verso consumi diversi, come i superalcolici, e ancora una volta sui consumi energetici.

Quindi, il provvedimento ha perso per strada una parte della sua carica perversa, ma l'ha in parte mantenuta continuando ad incidere sul consumo dell'acqua minerale che, considerata la scarsa potabilità delle acque di molti comuni italiani, è andato assumendo grandi dimensioni e carattere di prima e immediata necessità. E su questo consumo di prima e immediata necessità si applica l'IVA del 19 per cento!

Tutte le mie osservazioni non hanno tanto la pretesa di analizzare compiutamente il provvedimento odierno, che il relatore ha esaminato con puntualità in molti aspetti - anche perchè la normativa al nostro esame è una ripetizione di stanchi decreti precedenti - quanto di evidenziare alcuni dei molti motivi di opposizione che abbiamo. Quello dell'aumento dell'IVA sull'acqua minerale è certamente uno di questi!

Le osservazioni critiche possono ancora essere numerose, mentre vi sono modifiche introdotte alla Camera dei deputati, anche per nostra iniziativa, che evidentemente condividiamo.

Il decreto-legge n. 261, modificando la legge n. 142 di riforma delle autonomie locali appena approvata, sposta dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine entro il quale i comuni debbono presentare i loro bilanci. Noi siamo d'accordo, perchè i comuni hanno pur diritto ad avere tempestivamente un quadro finanziario di riferimento per il loro atto più importante, costituito dal bilancio.

Deve però essere chiaro che lo spostamento del termine è dovuto ad inadempienza ed incapacità del Governo nel predisporre questo quadro finanziario di riferimento nei tempi corrispondenti al termine stabilito del 31 ottobre dalla legge n. 142.

Infatti, decreti via via rovinati su se stessi dovevano costituire per il Governo una manovra di aggiustamento dei conti pubblici in coordinamento con le iniziative legislative già adottate, soprattutto con le leggi di accompagnamento alla finanziaria 1990: gestione produttiva dei beni statali, lotta all'evasione e all'elusione fiscale e soprattutto autonomia impositiva per gli enti locali.

Ora, nessuna di queste leggi ha avuto ancora l'approvazione di entrambe le Camere. Anzi, la difficoltà del Governo e della maggioranza a completare la legge sull'autonomia impositiva dei comuni (disegni di legge nn. 1895 e 1903), ha costretto il Governo ad improvvisare una tardiva manovra di aumento dei coefficienti delle rendite catastali, su suggerimento della Commissione finanze, per coprire la previsione di 3.000 miliardi di gettito altrimenti inattuabile.

È questo e non altro che ha portato al ritardo nella definizione di un quadro finanziario di riferimento e che ha avuto come conseguenza la

necessità dello spostamento del termine al 31 dicembre per la presentazione dei bilanci degli enti locali.

All'interno di questo provvedimento una misura cui si attribuisce rilievo è quella contenuta nell'articolo 1, intesa a dettare disposizioni per recuperare l'evasione dal pagamento della tassa per smaltimento rifiuti per gli anni 1988, 1989 e 1990, attraverso un apposito condono che, riaprendo i termini, dovrebbe consentire l'autodenuncia da parte del contribuente.

È fin troppo scontata l'osservazione che l'indulgere del Governo a questa «condonomania» non ha e non può avere dal punto di vista più generale alcun contenuto educativo per il contribuente in una situazione di denunciata massiccia evasione.

Tuttavia, quello che mi interessa è il fatto che le previsioni di gettito connesse a questo condono hanno poca aderenza con la realtà. Il dispositivo previsto è ampiamente carente nei termini di presentazione, nella mancanza di incentivi (vedi penali), nella pubblicità. La conseguenza è che il termine del 20 ottobre previsto per l'autodenuncia relativamente agli anni 1988, 1989 e 1990 è già trascorso, ma i comuni – dalle notizie che abbiamo – hanno raccolto un numero insignificante di denunce. Quante sono? Il Ministro ha certamente dati precisi, ma è facile già ora constatare che il gettito previsto in 750 miliardi nel 1991 è stato una semplice finzione di gettito previsto: non è la sola. Consimile finzione è quella di un aumento delle entrate per la previsione di gettito con un aumento a 6.000 lire al quintale (60 lire al chilogrammo) per il bitume ed il problema è stato correttamente accennato dal relatore (articolo 8, comma 3).

Ora, è comprensibile un aumento dell'imposizione su un prodotto (come è il bitume) energetico particolarmente inquinante, ma la contraddizione è che il bitume utilizzato come combustibile (e quindi inquinante) nella produzione di energia elettrica è assoggettato all'imposta di fabbricazione di 100 lire al quintale. L'imposta di 6.000 lire al quintale rimane per i bitumi utilizzati soprattutto nei lavori stradali, di competenza esclusiva di comuni, regioni e Stato che pagheranno questo aumento di imposta. Il gettito previsto è una partita di giro per lo Stato e quindi una finzione. Dove sta il gettito relativo a questo aumento?

Come ultima osservazione, mi si consenta di ritornare all'articolo 1, al condono previsto per il mancato pagamento della tassa per l'asporto rifiuti, su cui avevamo intenzione di presentare un emendamento, così come volevamo presentarlo contro l'aumento al 19 per cento dell'imposizione sull'acqua minerale. Si tratta di emendamenti che, per un disguido degli uffici della nostra Commissione, non sono stati ripresentati.

Quindi mi si consenta di ritornare sull'articolo 1. Da questo omesso pagamento risulta danneggiato il comune – solo il comune – che in ogni caso ha già fornito il servizio di asporto dei rifiuti e non è danneggiato affatto lo Stato, che per questo servizio non ha sostenuto alcuna spesa. Eppure la frenesia di rastrellare risorse da far figurare come aumento delle entrate, anche se del tutto teorico, porta lo Stato a compiere una vera e propria rapina nei confronti del comune, con il comma 3 del medesimo articolo 1 che prevede il versamento allo Stato della tassa liquidata per l'asporto immondizie per l'anno 1990.

Quindi improvvisazione e mancanza di un principio informatore nel provvedimento; perversità di misure fiscali sui consumi di prima e immediata necessità; scarsa aderenza alla realtà nella previsione di gettito, fino al limite della finzione; arrogante sopraffazione nei confronti dei comuni nell'attribuzione allo Stato di tasse che attengono esclusivamente all'ente locale. Sono solo alcuni dei gravi errori che costellano la strada di questo provvedimento.

Sulla strada di una dannosa improvvisazione, il Gruppo comunista non intende affatto seguire il Governo, ma intende anzi sbarrare questa strada con la più ferma delle opposizioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda perfettamente con la relazione svolta prima in sede di Commissione e questa mattina qui in Aula dal relatore, senatore Favilla. Desidero, tuttavia, fornire ulteriori chiarimenti sull'articolato.

Nel presente decreto vengono reiterate le disposizioni del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, il cui ultimo giorno di vigenza cade il 19 settembre prossimo. Le uniche novità sono le seguenti. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, vi è la previsione del differimento al 20 ottobre 1990 del termine previsto (20 settembre) dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per presentare la denuncia ordinaria ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'esigenza di far coincidere tale termine con quello previsto dal decreto-legge per la regolarizzazione degli anni 1988 e 1989 deriva dalla circostanza che, ove l'istanza di regolarizzazione, che varrebbe anche come denuncia per l'anno 1990, fosse prodotta dopo il 20 settembre 1990, non sarebbe valida per il corrente anno in quanto successiva alla scadenza del termine di presentazione della denuncia. In tal caso il contribuente incorrerebbe nelle sanzioni per omessa denuncia per il 1990.

All'articolo 5, comma 2, si precisa, per evitare incertezze interpretative, che gli aumenti dei canoni per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio dello Stato previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, riguardano anche quelli attinenti al patrimonio disponibile dello Stato.

In sintesi, il provvedimento prevede la riapertura dei termini per la presentazione e integrazione entro il 20 ottobre 1990 della denuncia agli effetti della data per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con riferimento agli anni 1988 e 1989, nonché, come si è detto, il differimento al 20 ottobre 1990 del termine per la denuncia dell'anno 1990.

Il gettito conseguente alla sanatoria relativa agli anni 1988 e 1989 sarà devoluto ai comuni e sarà invece versato allo Stato quello per l'anno 1990.

All'articolo 2 è prevista la possibilità per il contribuente di definire le controversie pendenti riguardanti sia i tributi locali (tassa sulla pubblicità, sui rifiuti, per l'occupazione delle aree e spazi pubblici, imposta sui cani, imposta di soggiorno, e così via), sia le soppresse imposte di consumo, con il pagamento del 90 per cento del tributo.

All'articolo 3 sono previste modificazioni, a fini antielusivi, alla disciplina della valutazione dei componenti del reddito derivante da operazioni con società non residenti nello Stato, nonchè chiarimenti in materia di disciplina dei beni ammortizzabili. È altresì previsto l'utilizzo, da parte degli uffici delle imposte, del sistema postale per notificare in modo più spedito gli avvisi di accertamento parziale.

All'articolo 4 si prevede la revisione per talune classi di aggio delle misure dell'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi lavorati. Tali modifiche non determinano variazioni del maggior gettito (circa 22 miliardi di lire) derivante dagli aumenti dell'imposta disposti con il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1990. Intervenendo le modifiche in corso di anno, la norma reca anche i criteri per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 1990, nonchè il differimento dal 30 giugno al 30 settembre 1990 del termine per il pagamento dell'importo relativo allo stesso anno 1990.

L'articolo 5 prevede un sopracanone erariale sulle derivazioni di acqua per usi industriali, pari a 20 milioni di lire per modulo (ridotto alla metà se la concessione prevede l'obbligo di restituzione delle colature o residui alle medesime condizioni qualitative); è, altresì, previsto l'aumento dal 9 al 19 per cento dell'aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra.

L'articolo 6 aumenta l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi civili (ad esclusione di quello destinato ad usi domestici di cottura dei cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento individuale) e per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali (ad esclusione di quello impiegato per la produzione dell'energia elettrica e per il consumo interno delle raffinerie).

All'articolo 7 è previsto l'aumento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sull'acqua ragia minerale, sul petrolio lampante, sul cherosene destinato alla Difesa, sugli oli da gas e su quelli lubrificanti, sui gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione e per autotrazione.

L'articolo 8 stabilisce la modifica del regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'uso agricolo sostituendo l'attuale esenzione con aliquote ridotte. Viene, inoltre, assoggettato ad imposta di fabbricazione il bitume di petrolio, prevedendo di conseguenza l'obbligo della denuncia fiscale per i relativi depositi. Infine, sono stabiliti aumenti per gli oli combustibili e per i prodotti assoggettati allo stesso trattamento.

Nell'articolo 9 è disposto un aumento della spesa prevista per la concessione del *bonus* d'imposta, a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, a parziale

copertura dell'incremento dei costi del trasporto. L'articolo 10 prevede la modifica delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti con un adeguamento graduale degli importi oggi vigenti verso i livelli suggeriti sui progetti di direttiva comunitaria: in quest'ottica si colloca l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcol etilico) in misura pari al 40 per cento delle attuali aliquote.

L'articolo 11 sancisce l'istituzione, al fine di evitare la penalizzazione del settore orticolo, florovivaistico e delle colture protette su cui maggiormente incide la prevista tassazione dei carburanti ad uso agricolo, di un fondo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, presso il Ministero dell'agricoltura, per erogare contributi ai produttori agricoli interessati.

Nell'articolo 12 viene prevista l'integrazione del fondo stanziato nello stato di previsione del Ministero del tesoro al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti da rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990, nonchè l'adeguamento del trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti dello Stato.

Nel disegno di legge di conversione del presente decreto-legge viene disposta la salvezza degli effetti prodotti sia dal decreto-legge n. 192 sia dal precedente decreto-legge n. 120. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni recate dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 192, con le quali vennero aumentate le aliquote d'imposta sulla benzina e su taluni oli da gas, la salvezza degli effetti viene limitata fino al 26 luglio 1990, in quanto dal giorno successivo ha avuto effetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 1990 che ha ridotto le predette aliquote di imposta per compensare gli intervenuti aumenti dei prezzi degli stessi prodotti.

Le entrate che il provvedimento assicura all'erario (lire 787 miliardi per l'anno 1990 e lire 6.379 miliardi per l'anno 1991) sono inferiori a quelle previste dal decreto-legge n. 192, in quanto con le defiscalizzazioni disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio, 31 agosto e 5 settembre 1990 sono stati quasi interamente assorbiti gli aumenti delle aliquote d'imposta sulla benzina e sul gasolio previsti dal decreto n. 192 (le minori entrate conseguenti alle predette defiscalizzazioni ammontano a lire 740 miliardi per il 1990 ed a lire 558 miliardi per il 1991).

Va peraltro tenuto conto delle entrate conseguenti alla salvezza degli effetti delle disposizioni del decreto-legge n. 192 nonchè di quelle relative al ripristino dal 1° dicembre 1990 di maggiori aliquote di imposta sulla benzina e sul gasolio (infatti le defiscalizzazioni disposte con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono state limitate fino al 30 novembre 1990).

Signor Presidente, onorevoli senatori, accogliendo le considerazioni svolte dal relatore invito l'Aula ad approvare il provvedimento il più presto possibile.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente.

DELL'OSO, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, nonchè gli emendamenti presentati, sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo,

esprime – a maggioranza – parere favorevole, per quanto di propria competenza, sul testo, mentre sugli emendamenti dichiara di non opporsi, ad eccezione di quelli relativi al comma 3 degli articoli 1 e 5, all'articolo 12-bis ed all'articolo 12-quater, sui quali il parere è di segno contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione in relazione alle minori entrate da essi determinate rispetto ad un quadro complessivo di gettito già previsto in bilancio».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, dichiara – per quanto di propria competenza – di non avere nulla da osservare, ad eccezione degli emendamenti 10.1 e 12-bis.1, sui quali il parere è di segno contrario per assenza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 10.1, si fa presente che sull'impiego annuo di alcool etilico si ha un ammontare dell'abbuono complessivo annuo di imposta pari a 18 miliardi di lire. Avendo il comma 4 dell'articolo 10 del testo in esame ridotto l'abbuono dal 60 al 35 per cento, l'ammontare dell'abbuono di cui vengono a godere i contribuenti si riduce da 18 miliardi a 10 miliardi annui: l'abbattimento della percentuale di abbuono determina quindi in termini di recupero per l'erario un vantaggio di 8 miliardi annui. Sopprimendo il predetto comma 4 e ripristinando l'abbuono nella misura del 60 per cento si tornerebbe ad un ammontare complessivo di imposta abbuonata pari a 18 miliardi annui. Pertanto la minore entrata determinata dall'emendamento 10.1 è pari a 10 miliardi annui».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e g), e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere b), c) e d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, compresi quelli relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto

decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1^o luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1990.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990 ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 1988 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1989 ».

All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1^o ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. – 1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 30 settembre 1990 ».

All'articolo 4:

al comma 3, le parole da: « sulla base di quanto disposto » fino a: « n. 118 del 23 maggio 1990, » sono sopprese; e le parole: « predetto termine del 30 settembre 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « termine del 30 novembre 1990 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*« 3-bis. Ai fini della determinazione delle somme di denaro *una tantum* previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.*

3-ter. La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è ridotta al 10 per cento.

3-quater. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

*“Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma *una tantum* di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente”.*

*3-quinques. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'*una tantum*. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.*

3-sexies. Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali ».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis. - 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1990 ».

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. All'articolo 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi" ».

All'articolo 6, al comma 3, dopo le parole: « per la produzione di energia elettrica », sono aggiunte le seguenti: «, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991 »;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale »;

al comma 5, al capoverso, lettera H), punto 8), dopo le parole: « prodotti chimici di natura diversa », sono aggiunte le seguenti: « e destinati alla produzione di ossidi di alluminio ».

All'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da paesi della Comunità economica europea, di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da paesi terzi.

4-ter. L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 della citata legge n. 213 del 1981 è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. Il terzo comma dello stesso articolo 5 è abrogato. Il termine ultimo per l'incameramento della

cauzione di cui al quarto comma dello stesso articolo 5 è fissato in dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni ».

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 10-bis. – 1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonchè di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accreditto dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'articolo 95 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; al registro dovranno essere allegati gli esemplari delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza, delle fatture vistate dalla dogana, validi per ottenere l'accreditto dell'imposta di fabbricazione.

2. È fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che per la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.

3. I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.

4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'articolo 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 10-ter. – 1. Il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, è abrogato.

2. L'articolo 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, è abrogato.

3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrapposta di confine ».

L'articolo 11 è soppresso.

Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.

Art. 12-ter. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 5 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, semprechè alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è differito fino al 20 ottobre 1990.

2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.

3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.

4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.

5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonchè con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrice di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.

6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono ride liberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990.

Articolo 2.

1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1989, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pendenti presso le competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia, di cui è data comunicazione

all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1.

Articolo 3.

1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera 1-bis), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole « che – direttamente o indirettamente – controllano l'impresa o ne sono controllate » sono sostituite dalle seguenti: « che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ».

2. Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.

3-bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta.

6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13

miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

Articolo 3-bis.

1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 30 settembre 1990.

Articolo 4.

1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a lire 8.000.000, è stabilita nella misura di lire 1.000.000 per ammontari compresi tra lire 8.000.001 e lire 20.000.000, di lire 2.000.000 per ammontari compresi tra lire 20.000.001 e lire 100.000.000 e di lire 3.000.000 per ammontari oltre lire 100.000.000.

2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.

3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il termine del 30 novembre 1990.

3-bis. Ai fini della determinazione delle somme di denaro *una tantum* previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.

3-ter. La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è ridotta al 10 per cento.

3-quater. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma *una tantum* di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente».

3-quinquies. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'*una tantum*. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.

3-sexies. Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali.

Articolo 4-bis.

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Articolo 5.

1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica, oltre quelli vigenti in favore degli enti locali, un sopraccanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopraccanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopraccanone non si applica il disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole «del demanio o del patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «indisponibile e».

3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.

3-bis. All'articolo 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

3. È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica negli usi di cantiere» *con le altre:* «per gli usi delle imprese artigiane, agricole ed industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, negli usi di cantiere».

6.1

IL RELATORE

Dò notizia di una correzione da introdurre, in seguito a segnalazione pervenuta dalla Camera, a pagina 5 dello stampato n. 2508.

Riguarda la modifica all'articolo 6, comma 3, del decreto. Dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti», subito dopo le virgolette, va inserita una virgola, prima delle parole: «negli usi di cantiere....».

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 6.1.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 risulta superato dalla comunicazione da lei fatta; esso infatti si proponeva di evitare un'erronea interpretazione letterale che avrebbe stravolto il testo originario del Governo (il testo pervenuto dalla Camera dei deputati che si proponeva di ampliare i casi di esenzione dall'imposta risultava invece limitare tale esenzione solo ad alcuni casi marginali).

Vorrei soltanto fare un'osservazione al Governo, riferita all'uso della dizione «gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali».

Si parla di usi industriali anziché di usi delle imprese industriali. Perchè? Io ritengo che non si debba in una azienda distinguere ciò che è industriale in senso stretto da ciò che è industriale in senso lato: poichè tutto (magazzini, aree, uffici) in una industria è inerente e collegato alla attività industriale; parlare di «usi industriali» significa parlare di usi della azienda nella sua unicità. La terminologia è un po' equivoca. Infatti, gli uffici finanziari potrebbero chiedere alle industrie di separare i propri impianti di produzione di energia relativi al settore propriamente produttivo o industriale da quelli relativi alle altre fasi dell'attività aziendale. Sarebbe stata più logica una formulazione come quella da me proposta con l'emendamento in esame, che non sarebbe stata fonte di equivoci, che faceva riferimento «agli usi delle imprese artigiane, agricole ed industriali».

Mi rendo conto che per una modifica di così poco conto non si può rischiare di far saltare il provvedimento rinviandolo alla Camera. Ritiro pertanto l'emendamento 6.1, raccomandando tuttavia che questi elementi siano più attentamente valutati in avvenire.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrapposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) acqua ragia minerale, da lire 6.450 a lire 29.500 per ettolitro alla temperatura di 15°C;

b) petrolio lampante, da lire 25.000 a lire 43.200 per ettolitro alla temperatura di 15°C;

c) «cherosene» destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da lire 2.500 a 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15°C;

d) oli da gas, da lire 43.420 a lire 86.840 per ettolitro alla temperatura di 15°C;

e) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

f) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

g) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

h) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da lire 9.000 a lire 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da lire 37.590 a lire 58.437 per cento kg.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma, è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: « 11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg lire 6.000. ».

3-bis. I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale.

4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

5. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (2) (3)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 2.386 per ettolitro.

(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi	9.000
b) semifluidi	21.838
c) fluidi	24.406
d) fluidissimi	57.785
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento	4.500

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (1)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 9.000

6) destinati, quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa e destinati alla produzione di ossidi di alluminio, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petroliferi, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petroliferi contenutavi.

(1) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg	9.000 (1) ».
-----------------------------	--------------

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera B), punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

7. Alla tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera D), punto III, lettera a), le parole « 53 centistokes (7 gradi Engler) » sono sostituite dalle seguenti « 91 centistokes (12 gradi Engler) »;

b) alla lettera D), punto III, lettera b), le parole « 53 centistokes (7 gradi Engler) » sono sostituite dalle seguenti « 91 centistokes (12 gradi Engler) ».

8. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente: « Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi. ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3-bis sostituire le parole: «in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione» con le altre: «in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione».

8.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, relatore. Le motivazioni dell'emendamento 8.1 sono in parte di carattere lessicale, come lo erano quelle dell'emendamento 6.1, che ho poco fa ritirato. Tuttavia, le questioni poste attraverso

l'emendamento in esame sono più difficili da risolvere. Vorrei pertanto che il Governo ci desse un'interpretazione autentica della norma. Infatti, al comma 3-bis si fa riferimento ai «bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione di energia elettrica», che sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale. Ora, se dopo le parole: «di natura diversa» non vi fosse la virgola, il termine «destinati» dovrebbe riferirsi esclusivamente ai prodotti chimici di natura diversa; essendoci la virgola, dovrebbe invece riferirsi ai bitumi. Non è cosa di poco conto. Infatti, a seconda dell'interpretazione che se ne dà, la norma può assumere un significato diverso. Sarebbe più logico che al posto della virgola vi fosse una «e» oppure una «o». Trattandosi di due soggetti dello stesso verbo, non possono essere legati da una virgola. È questione di lingua italiana. Inoltre, se si fosse trattato di un'apposizione, la virgola avrebbe dovuto essere chiusa dopo le parole: «di energia elettrica». L'emendamento 8.1 tende dunque a sciogliere questo dubbio.

L'emendamento 8.1 fa inoltre riferimento ai prodotti di natura diversa, aggiungendo a quelli assoggettati all'imposta ridotta i bitumi impiegati come combustibili nei forni dei cementifici. Spiegherò ora le ragioni di questa proposta di modifica.

Attualmente, i cementifici italiani utilizzano un prodotto americano (importato nella misura di due milioni e mezzo di tonnellate), denominato «*coke* di petrolio». Si tratta di un prodotto molto inquinante, che contiene zolfo. Viene utilizzato nei cementifici perché lo zolfo è un componente essenziale del cemento ed è assorbito nella sua produzione. In questo modo offriamo anche un vantaggio agli Stati Uniti assorbendo un prodotto inquinante. Per contro, le nostre raffinerie hanno come residuo di lavorazione un bitume. Dopo anni di studio, oggi le raffinerie italiane sono in grado di utilizzare i residui della lavorazione, i bitumi, nei cementifici. In questo modo si avrebbe un vantaggio anche per il nostro paese, in quanto non si importerebbe più il citato combustibile dagli Stati Uniti e si eliminerebbe un prodotto italiano che oggi è inquinante utilizzandolo senza creare inquinamenti, in sostituzione dell'altro. Con la tassa prevista al comma precedente, cioè al comma 3, di 6.000 lire il quintale il prodotto delle raffinerie italiane non è competitivo rispetto a quello straniero, perché soggetto ad una tassa elevata, a cui invece il prodotto americano, essendo un *coke*, sia pure di petrolio, non è assoggettato. La proposta contenuta nell'emendamento 8.1 tendeva ad equiparare i due prodotti, sostanzialmente, sotto il profilo fiscale.

Devo anche dire che questa ipotesi non avrebbe comportato perdite di gettito per l'erario; del resto anche la 5^a Commissione ha dato il proprio assenso a questo provvedimento. Oggi, infatti, le raffinerie non cedono questo prodotto come bitume, ma lo trasformano in olio combustibile pesante che viene utilizzato dall'ENEL per la produzione di energia. In tale utilizzo, però, l'olio prodotto contiene una elevata quantità di zolfo, viene bruciato come combustibile e crea problemi complessi per l'abbattimento dell'anidride solforosa che si forma. Mi rendo conto che in questo momento l'emendamento non può essere accolto, ed allora dichiaro anche la mia disponibilità a ritirarlo. Però

vorrei che il Governo assumesse l'impegno e desse la propria disponibilità perché in un successivo provvedimento di legge si possa correggere questa stortura e quindi andare incontro ad una esigenza che è chiaramente a favore dell'intero paese.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la invito ad esprimersi sulla richiesta ora rivolta al Governo dal relatore.

* MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore e ne accoglie la richiesta.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.1 è quindi da considerarsi rifiutato.

Ricordo che il testo dell'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 10.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 546.000 a lire 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20°C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da lire 442.000 a lire 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20°C.

3. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 618.800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 764.400 ad ettanidro dal 1^o gennaio 1993.

4. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 35 per cento.

4-bis. L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da paesi della Comunità economica europea, di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da paesi terzi.

4-ter. L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 della citata legge n. 213 del 1981 è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. Il terzo comma dello stesso articolo 5 è abrogato. Il termine ultimo per l'incameramento della cauzione di cui al quarto comma dello stesso articolo 5 è fissato in dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 4.

10.1

PIZZO, VITALE, PERRICONE, CANDIOTO, GRECO, CHIMENTI, RICEVUTO, FERRARA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VITALE. Signor Presidente, non nascondo un certo imbarazzo e un certo pudore nell'illustrare questo emendamento, sia in rapporto al parere espresso dalla Commissione bilancio sia in rapporto al fatto che ormai è consuetudine di quest'Aula, e credo anche dell'altra, di affrontare alcune questioni che nel loro merito sono giuste con una certa sufficienza, sottovalutando i problemi che vengono posti di volta in volta. Questo imbarazzo poi è rafforzato ulteriormente dal fatto che le prerogative di questo ramo del Parlamento vengono sovente tenute in scarsissima considerazione, e mi riferisco in modo particolare al fatto che i provvedimenti arrivano in quest'Aula per l'approvazione definitiva, soprattutto i decreti, come in questo caso, in tempi tali per cui la discussione serena, approfondita, e quindi anche la necessità di modifica, che pur viene riconosciuta, non può essere rispettata; diversamente infatti il provvedimento dovrebbe tornare nell'altro ramo del Parlamento e quindi non avrebbe i tempi necessari per essere convertito.

Faccio questa premessa, signor Presidente, rendendomi conto che il problema che sto per illustrare brevemente (anche se, ripeto, forse non ce ne sarebbe bisogno, perché in effetti si tratta di mantenere alcune agevolazioni fiscali previste da leggi precedenti su alcuni

prodotti di vini liquorosi, nel nostro caso il vino «marsala» in Sicilia) si colloca in un quadro di grave difficoltà dei nostri produttori ed in un quadro internazionale dal quale risulta che gli altri paesi hanno prodotti competitivi sul mercato internazionale.

Faccio solo un esempio. Per il vino «porto» in Francia si spendono e si investono (ed è giusto che sia così) ingenti somme per pubblicizzare il prodotto. Nel nostro paese, invece, il vino «marsala», in questo caso viene penalizzato con un aggravio di prelievo fiscale che mette in difficoltà i produttori.

Mi trovo nello stato d'animo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, di dover portare in quest'Aula un problema giusto che secondo me condividiamo tutti ma che non può essere preso in considerazione. Infatti siccome il decreto sta per decadere lo dobbiamo approvare così com'è (lo abbiamo sentito in riferimento ad altre questioni) e non può essere modificato. Inoltre ci sono problemi di ordine procedurale, di voto, per cui se io dovesse insistere per la votazione dell'emendamento praticamente quest'Aula non si troverebbe nella condizione di votarlo.

A questo punto francamente non so cosa dire. Mi augurerei – e lo dico per senso di responsabilità – che il rappresentante del Governo, ispirandosi proprio a questo senso di responsabilità che mi induce a ritirare l'emendamento (ma vedo che ora è entrato in Aula il primo firmatario, il senatore Pizzo), davanti a questo atteggiamento di grande serietà, quanto meno si impegnasse, in altra sede e in altro momento, a riesaminare un problema che – torno a dire – è di grande rilevanza e che per quanto riguarda i produttori siciliani rappresenta un fatto importante. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIZZO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, con questo emendamento, firmato da me e da altri sette colleghi, come certamente ha illustrato il collega Vitale si chiede la soppressione del quarto comma dell'articolo 10, cioè di colpire la mancata agevolazione fiscale per i prodotti liquorosi ed i vini aromatizzati che nel decreto è ridotta al 35 per cento. Il provvedimento oltre tutto penalizza un prodotto, quale il «marsala», che ha una lunga storia, che attraversa un momento difficile, dovuto ad alcune annate di grande siccità le quali hanno portato ad una riduzione di circa il 50 per cento l'intera produzione nella nostra regione, la Sicilia; un prodotto ulteriormente colpito dalle accise che alcuni paesi della Comunità europea applicano in maniera unilaterale ai vini liquorosi e al «marsala» in particolar modo. Questa situazione di fatto, drammatica, che porta alla chiusura e all'eventuale licenziamento di centinaia di operai vinicoli, mi mette nella determinazione di insistere su questa abrogazione, per consentire un'agevolazione fiscale del 60 per cento (così prevede la vecchia normativa), perché questo 35 per cento si riduce a ben poca cosa.

Vorrei anche far considerare che questo prodotto è difeso male dalla politica regionale della Sicilia, e anche da quella del Governo

centrale. Se ricordiamo che per vini similari quali il «porto» il Governo portoghese spende 23 miliardi in attività promozionale mentre per il «marsala» si spendono pochissime centinaia di milioni si capisce che questo è un ulteriore motivo per affermare che il nostro emendamento è giusto, senza ricordare poi che vini similari della penisola iberica e della stessa Francia (Pirenei orientali) vengono aiutati dalla legislazione nazionale con la previsione di sgravi ben più forti rispetto a quelli previsti finora dalla nostra legislazione.

Per queste considerazioni mi permetto di insistere perchè l'emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Pizzo, avrà certamente sentito che il collega Vitale ha proposto di ritirare l'emendamento 10.1.

Lei intende mantenerlo?

* PIZZO. Signor Presidente, lui ha detto di rimettersi a quanto avrebbe deciso il primo firmatario, che poi sarei io.

Mi permetto di rivolgermi al rappresentante del Governo per sapere quali impegni intende assumere, dopo di che mi sentirò tutelato. Non posso ritirare l'emendamento solamente perchè è la fantasia che me lo dice!

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è a conoscenza delle difficoltà nelle quali si trovano ad agire gli operatori economici del settore. Pertanto invita i presentatori a ritirare questo emendamento, naturalmente impegnandosi a perseguire a breve scadenza una soluzione utile, in sintonia con i presentatori dell'emendamento e con i rappresentanti della Federvini.

Per questa ragione, senatore Pizzo, le rivolgo la viva preghiera di ritirare l'emendamento; altrimenti, in caso contrario, il Governo dovrà esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pizzo, ha inteso quanto ha detto il rappresentante del Governo?

* PIZZO. Signor Presidente, ritengo di assumere una posizione equilibrata e responsabile data la presumibile mancanza del numero legale in quest'Aula; ragione per cui non vorrei recare alcun danno alla discussione di questo decreto-legge che per il Governo costituisce un importante provvedimento.

Accetto l'impegno assunto dal rappresentante del Governo che però non può considerarsi un impegno certo, ma un atto di buona volontà da parte del sottosegretario Madaudo.

Vorrei comunque permettermi di trasformare tale emendamento in ordine del giorno. Dalle parole del rappresentante del Governo ho potuto interpretare in maniera estensiva che è possibile attraverso una futura normativa compatibile rimediare a questo torto nei confronti dei vini liquorosi ed aromatizzati, ed in particolar modo del «marsala».

* MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con la sostanza dell'emendamento 10.1 come se si trattasse di un ordine del giorno, sulla base del quale si impegna a rimediare, con una legge compatibile, a questa carenza nel settore.

PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento deve intendersi ritirato, con l'impegno del Governo ad accogliere la sostanza dell'emendamento 10.1, come se si trattasse di un ordine del giorno.

Ricordo che il testo degli articoli 10-bis e 10-ter, introdotti dalla Camera dei deputati, e dell'articolo 12 del decreto-legge (la Camera ha soppresso altresì l'articolo 11) è il seguente:

Articolo 10-bis.

1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonchè di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'articolo 95 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; al registro dovranno essere allegati gli esemplari delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza, delle fatture vistate dalla dogana, validi per ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione.

2. È fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che per la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.

3. I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.

4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'articolo 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Articolo 10-ter.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra,

approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, è abrogato.

2. L'articolo 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, è abrogato.

3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrapposta di confine.

Articolo 12.

1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12-bis del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i canoni annui derivanti dall'utilizzazione delle pertinenze idrauliche demaniali di cui al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono determinati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni».

12.bis.1

MORA, MICOLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MORA. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'emendamento che mi accingo ad illustrare tende a rimediare ad un'evidente stortura giuridica ed ad una palese iniquità di trattamento nei confronti delle categorie dei cittadini che utilizzano le pertinenze idrauliche destinate alla pioppicoltura.

Una brevissima storia del provvedimento che ci proponiamo di emendare richiede di iniziare dal decreto, emanato dal Ministro delle finanze, del 20 luglio 1990, nel quale testualmente si diceva: «Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione a decorrere dall'anno 1990 dei canoni... per l'utilizzo dei beni mobili del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato».

All'articolo 3 di questo decreto non si fissavano tali criteri, ma si faceva *tout court* luogo, a decorrere dal 1^o gennaio 1990, all'aumento dei canoni semplicemente moltiplicando per 6 quelli annui derivanti dall'utilizzazione delle pertinenze idrauliche.

In sede di conversione in legge del presente decreto alla Camera ci si avvedeva della iniquità e dell'eccessiva onerosità di questi canoni ed il Governo riteneva di venire incontro alle esigenze che erano state prospettate dai pioppicoltori dimezzando, cioè portando ad un moltiplicatore di 3, anzichè di 6, questi canoni. Ma, dai conti fatti con estrema semplicità, chi ha esperienza di affitto di questi terreni sa che anche con questo moltiplicatore, a cui bisogna aggiungere il canone riservato alle regioni (che spazia da un 50 per cento della Lombardia ad un 300 per cento in altre regioni quali la Toscana e anche l'Emilia), si arriva a portare il livello del canone corrisposto dai pioppicoltori addirittura all'intero ammontare del prodotto lordo ricavabile nel decennio, perchè tale è il ciclo di maturazione dei pioppi. Di qui la palese iniquità.

Mi sia ora consentito un brevissimo *excursus*: che cos'è questo canone? All'inizio, con il regio decreto n. 1338 del 1936 il canone, di bassissima entità, era stato interpretato come un canone ricognitivo della proprietà demaniale. Ma questo canone ha avuto molte modifiche (l'articolo 5 della legge n. 8 del 1949; l'articolo 1 della legge n. 1016 del 1956; l'articolo 12 della legge n. 692 del 1981) ed ha chiaramente assunto natura di corrispettivo per la concessione in uso eccezionale di un bene demaniale. È pacifico che, trattandosi di una prestazione periodica dipendente da una *causa debendi* continuativa qual è appunto l'utilizzazione, per almeno un decennio, di un terreno demaniale per la pioppicoltura, questa prestazione non può essere considerata una imposta o tassa e, per quanto quella regionale sia definita un'imposta, è sempre più chiaro che si tratta di un canone inteso come corrispettivo per l'utilizzazione. Credo che siamo tutti d'accordo che non basta il *nomen iuris* per modificare la natura della prestazione e la sua *causa debendi*.

Ora, stabilita questa natura di diritto soggettivo relativamente al canone, credo non si possa concludere diversamente dal ritenere questa materia soggetta alla disciplina dell'equo canone n. 203 del 1982, per il dettato dell'articolo 58, secondo comma, della stessa legge, che ha di

fatto abrogato il dettato dell'articolo 12 della legge n. 692 del 1981, stante l'assoluta incompatibilità dei due sistemi di determinazione dei canoni, in cui quello previsto dalla legislazione sulle pertinenze idrauliche non considera l'equa remunerazione del lavoro dell'impreditore agricolo e della sua famiglia, né i costi di produzione, né i prezzi dei prodotti, né un suo aggiornamento costante in più o in meno.

Questa incompatibilità si rende sempre più evidente nell'ammontare del canone che ho descritto poc'anzi e che porta, ai sensi della disciplina delle pertinenze idrauliche, a superare di molte volte quello stabilito dalla legge sull'equo canone per il godimento di terreni della medesima qualità e classe.

Ora, se così non fosse, se cioè non si potesse applicare questo canone, il sistema normativo indicato nell'articolo 12 sarebbe sicuramente incostituzionale, a mio avviso, perché si sarebbe discostato dal criterio di continuo controllo dell'adeguatezza dei canoni di affitto ai principi di equità dei rapporti sociali consacrati nell'articolo 44 della Costituzione che, per costante indirizzo della Corte costituzionale, ha un limite invalicabile sia nell'equa remunerazione del lavoro *ex articulo* 36 della Costituzione, sia nel principio del razionale sfruttamento del suolo sempre proclamato dall'articolo 44 della Costituzione, che non consente certo di mortificare, scoraggiare e alla fine rendere impossibile l'iniziativa degli imprenditori agricoli.

Aggiungo e concludo che è ancora più illogica ed iniqua la determinazione di un canone secondo dei criteri particolarmente rigidi che si discostano da qualsiasi elemento di valutazione economica nei confronti di terreni - e quindi di fruitori di terreni - per i quali le pertinenze idrauliche furono assegnate proprio per favorire la pioppicoltura.

Senza tacere, da ultimo, e non è l'argomento minore, che in questo momento scoraggiare i pioppicoltori (perchè si giungerebbe alla fine di questa coltura nel nostro paese) vorrebbe dire aggravare la bilancia dei pagamenti; siamo già deficitari in questo settore e dovremmo rivolgerci nuovamente all'estero e quindi quella manciata di miliardi che si potrebbe acquisire con il mantenimento di questo articolo sarebbe compensata in modo negativo dall'aumento del *deficit* della bilancia dei pagamenti in questo settore.

Per tali ragioni, dichiaro subito che, pur rendendomi conto della situazione, non sono disposto a rinunciare alla votazione dell'emendamento se non ricevendo dal Governo un preciso impegno a riportare la disciplina del canone delle pertinenze idrauliche sotto il regime che le è proprio, quello cioè dei fitti rustici. Dichiaro fin d'ora, per evitare delusioni di qualsiasi genere, che non rinuncerò alla votazione di questo emendamento, quale che ne possa poi essere l'esito, se non nel caso in cui riceva dal Governo precisi impegni nel senso che successivi provvedimenti legislativi riportino la disciplina del canone sotto quella che è la sua naturale regolamentazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che se l'emendamento presentato dal senatore Mora verrà posto ai voti, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio

palese mediante procedimento elettronico, con conseguente accertamento della sussistenza del numero legale.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, vorrei premettere che tale materia è piuttosto complessa e anche se non è del tutto attinente al testo lo diviene per il fatto che la Camera dei deputati ha introdotto analogo emendamento, pur se non equivalente; desidero poi aggiungere che a me sembra che le argomentazioni del senatore Mora siano ampiamente valide.

Con la legge 3 maggio 1982, n. 203, il Parlamento ha stabilito le regole per determinare gli affitti dei terreni agrari. Mi domando, allora: se i privati proprietari di terreni non possono affittare un terreno agricolo ad un prezzo diverso da quello che deriva da quella legge, come può lo Stato, che impone questi obblighi ai terzi, sottrarsi a quella legge per le proprie pertinenze di carattere demaniale, imponendo invece prezzi di affitto così onerosi per l'affittuario, come ha riferito il senatore Mora, tali da portare ad una perdita sicura e a non consentire neppure la copertura dei costi di gestione attraverso i ricavi?

Quanto afferma il senatore Mora mi sembra quindi pienamente condivisibile. Ritengo che la questione debba essere affrontata e risolta in senso favorevole a quanto già previsto nella legge 3 maggio 1982, n. 203, come viene richiesto. Anch'io rivolgo l'invito a ritirare l'emendamento per l'ovvia ragione che bisogna giungere alla conversione in legge del decreto ed anche perchè non dobbiamo creare un precedente: qualora si dovesse infatti giungere ad una votazione, il Senato dovrebbe esprimersi in senso contrario soltanto per ragioni contingenti su di una norma che è invece giusta e pienamente giustificata.

Per tali ragioni ritengo che l'emendamento dovrebbe essere ritirato e mi auguro che da parte del Governo vengano precisi impegni da tradurre in legge quando riaffronteremo la materia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* **MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, il Governo concorda pienamente con quanto ha sostenuto il senatore Favilla, relatore sul provvedimento, nel suo intervento. Naturalmente accetta anche l'invito espresso dal senatore Mora, presentatore dell'emendamento, pur chiedendogli di ritirarlo.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, per quale motivo vuole intervenire?

FERRARI-AGGRADI. Sulle dichiarazioni rese dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, se l'emendamento non verrà ritirato, lei potrà intervenire in seguito per dichiarazione di voto.

Adesso è opportuno sentire se il presentatore dell'emendamento, senatore Mora, intenda mantenerlo o meno.

MORA. Signor Presidente, debbo innanzi tutto ringraziare il relatore Favilla che, con le sue precise puntualizzazioni, ha riconosciuto la fondatezza dell'emendamento. Ringrazio anche il rappresentante del Governo per essersi dimostrato sensibile nei confronti di questo tema.

Interpretando la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, mi sembra di aver capito che il Governo, condividendo la sostanza dell'emendamento, in adesione anche alle ulteriori argomentazioni suggerite dal relatore, si impegna, nell'ambito della legislazione ordinaria, a sostenere la tesi che ho sottolineato nel mio precedente intervento. Infatti, se quella dell'onorevole Sottosegretario fosse soltanto un'adesione morale, certamente lo ringrazierei, ma non sarebbe sufficiente.

Quindi, se l'onorevole Sottosegretario conferma che c'è l'impegno del Governo a rivedere in tempi ragionevoli (e ciò vuol dire il più presto possibile, perchè i canoni cominciano a scattare) nella sede propria questa normativa, dichiaro di accettare il suo invito. Pertanto, desidero un'ulteriore precisazione da parte del Governo.

MADAUDO, sottosegretario di Stato per le finanze. Senatore Mora, può essere certo che riconsidereremo la materia in tempi brevi.

MORA. Ritiro l'emendamento.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, l'emendamento è stato ritirato.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione. Se non potrò intervenire sono costretto a far mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, non può fare dichiarazioni di voto adesso, perchè l'Aula non sta più esaminando emendamenti. Tra poco, le darò la parola per dichiarazione di voto sull'intero provvedimento.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, ritengo importante esprimere il mio pensiero adesso. Se la mia richiesta non viene accolta, dovrò far mio l'emendamento presentato dal senatore Mora. Deve essere data una garanzia precisa.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, intende far suo l'emendamento presentato dal senatore Mora? Ricordo che il senatore Mora, a seguito delle precisazioni del rappresentante del Governo, ha deciso di ritirarlo.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una situazione particolare. Se il Governo, in modo sollecito, non pone riparo a quanto ha chiesto il senatore Mora, rischiamo di mettere in

gravi difficoltà un settore nazionale molto importante, quello della coltura del pioppo, che è stato colpito proprio nei mesi scorsi da una grave malattia, per la quale si è avuto un danno molto diffuso. Se non si ponesse riparo a tale situazione nel più breve tempo possibile, provocheremmo a questo settore, un settore molto delicato che per quanto riguarda il mercato del legno può dare un rilevante contributo al nostro paese, difficoltà notevoli. Per questo motivo, mi devo rivolgere al Sottosegretario. Porre riparo significa adottare un provvedimento rapido; questo provvedimento rapido, come avete intenzione di attuarlo? Quali garanzie ci sono? Non vorrei che venisse fatta una dichiarazione di massima, senza un seguito immediato. Devo allora domandare all'onorevole Sottosegretario se questo seguito è immediato, certo e sicuro nel tempo. Se non si è sicuri sul tempo, sono costretto ad insistere nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, le è stato chiesto di essere preciso.

* MADAUDIO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che più preciso di quanto sono stato non potessi essere. Ho dato assicurazione al relatore, al senatore Mora e adesso al senatore Ferrari-Aggradi che il Governo si impegna a riconsiderare la materia per trovare soluzioni più idonee.

Vi pregherei di considerare che questa mattina abbiamo l'impegno preciso di convertire in legge il presente decreto: naturalmente spiace al Governo fare le cose frettolosamente, ma purtroppo a questo ci costringono le scadenze. L'impegno rimane; non posso certo firmarvi una cambiale. Vuol dire che al termine della seduta ci potremmo riunire per discutere della questione.

MORA. Non mi faccia pentire delle mie parole. Lei ha detto che è impegno del Governo presentare al più presto un provvedimento nel senso indicato dal relatore e dai proponenti l'emendamento. Lei conferma questa sua dichiarazione?

MADAUDIO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, la confermo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, considera convincente la risposta data dal rappresentante del Governo?

FERRARI-AGGRADI. È chiaro che in questi termini non posso che essere d'accordo. Non occorre dunque votare l'emendamento.

Richiamo al Regolamento

GIUSTINELLI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, vorrei capire come si colloca formalmente e nella sostanza la discussione testè avvenuta. Abbiamo tutti presente il disposto del sesto comma dell'articolo 102, nel quale è stabilito che un emendamento ritirato può essere fatto proprio da un altro senatore. Non so però se l'emendamento ritirato, poi fatto proprio da un altro senatore, può essere nuovamente ritirato, andando avanti all'infinito.

Le chiedo un chiarimento perchè ritengo che su questo aspetto dovremmo riflettere un attimo. A mio avviso un emendamento ritirato e poi fatto proprio da un senatore deve essere posto in votazione.

Aggiungo che ci troviamo in una situazione - lo ha sottolineato anche il senatore Vitale - nella quale il Senato opera - mi si perdoni l'espressione - con una «sovranità limitata». Spesso si asserisce che non possiamo apportare modificazioni ai decreti-legge in quanto i termini così ristretti per la conversione in legge non ne consentirebbero la restituzione all'altro ramo del Parlamento. In altre occasioni dobbiamo far riferimento ad una sorta di principio di autotutela, di autoresponsabilizzazione collettiva perchè mancando presumibilmente il numero legale finisce per prevalere l'orientamento della 5^a Commissione. Adesso si fissa ancora un altro criterio.

Desidero un chiarimento dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, la ringrazio per questo suo richiamo al Regolamento perchè mi offre l'occasione di un chiarimento forse necessario.

Non c'è alcun dubbio che un emendamento ritirato può essere fatto proprio da un altro senatore; ma allo stesso modo non c'è alcun dubbio che lo stesso senatore, alla luce di un chiarimento portato dal Governo o di un impegno assunto dal Governo, possa ritirarlo. Serve a questo la discussione: per costruire delle soluzioni. E così mi pare che sia avvenuto in questa occasione, in modo molto corretto e preciso.

VITALE. La cosa va chiarita, altrimenti si rischia di andare avanti all'infinito.

PRESIDENTE. La discussione serve per costruire delle soluzioni; quando ciò è avvenuto, si può procedere. (*Commenti del senatore Giustinelli*).

SANESI. Si può dunque fare proprio un emendamento ritirato più volte?

PRESIDENTE. Sì.

Ripresa della discussione

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, siccome sono convinto della bontà di quanto affermava il senatore Favilla e non posso essere convinto di quanto afferma il Sottosegretario (per le ragioni per le quali sono all'opposizione), faccio mio l'emendamento e chiedo che venga votato.

PRESIDENTE. A questo punto, senatore Sanesi, coerentemente la Presidenza non può che prenderne atto. Se lei fa proprio l'emendamento lo stesso resta in vita, e occorre pertanto procedere secondo quanto previsto dal Regolamento.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. A me pare che a questo punto l'emendamento non possa più essere fatto proprio da altri senatori. La questione era chiusa.

PRESIDENTE. Senatore Covi, la questione non era affatto chiusa. Un emendamento ritirato dall'uno o dall'altro senatore è stato fatto proprio da un altro senatore.

COVI. C'è stata una discussione originata da un richiamo al Regolamento. Come può essere ripreso in esame un emendamento sul quale la discussione si era chiusa con un ritiro dello stesso e con un incidente regolamentare? A questo punto, la questione non finisce più.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma non posso concordare con lei, senatore Covi. Infatti, un emendamento ritirato anche più di una volta può sempre essere fatto proprio da un altro senatore. Se il senatore insiste, l'emendamento rimane in vita: la Presidenza non può impedirlo. Il senatore Giustinelli ha chiesto un chiarimento che è stato peraltro fornito.

Senatore Sanesi, insiste nel fare proprio l'emendamento 12-bis.1?

SANESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 12-bis.1 è stato espresso parere contrario sia da parte del relatore che da parte del Governo.

Poichè poi sullo stesso emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, si dovrà procedere alla votazione nominale mediante procedimento elettronico ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Decorrono pertanto da questo momento i 20 minuti dal preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,35).

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, poichè ho fatto mio l'emendamento presentato dai senatori Mora e Micolini, intendo annunciare alla Presidenza e all'Aula che sono disponibile a ritirare l'emendamento stesso se verrà accolto l'ordine del giorno che in questo momento ho il dovere di leggervi:

«Il Senato impegna il Governo a predisporre nei tempi più brevi possibili una proposta di legge, che stabilisca che per tutti i casi di cessione in uso a fini agricoli o silvo-pastorali di terreni pubblici (demaniali o patrimoniali) si debba far riferimento alle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modificazioni».

9.2508.1

SANESI

Chiedo che l'ordine del giorno venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, concordo con l'ordine del giorno, perchè sintetizza le argomentazioni che avevo in precedenza sostenuto.

* MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Sanesi.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 12-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'articolo 13 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 12-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.

Articolo 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

Presidenza del vice presidente LAMA

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Sottogretario, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge n. 2508, di conversione del decreto-legge n. 261, ancora una volta non posso non rilevare con rammarico che per i tempi stretti che ci sono imposti per la conversione in legge di un decreto che investe i cronici problemi che affliggono la finanza locale non c'è stato consentito di introdurre nel testo quelle modifiche che si sarebbero rese necessarie per migliorarlo, colmando alcune lacune molto opportunamente rilevate dal relatore.

Colgo l'occasione per ringraziare il senatore Favilla per la diligente e penetrante lettura del testo, per averne colto alcune incoerenze, che tuttavia non è stato possibile correggere neanche sotto il profilo lessicale, oppure attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti che sono stati respinti o ritirati per evitare la decadenza del decreto stesso.

L'andamento del dibattito di questa mattina conferma il disagio largamente diffuso in questo ramo del Parlamento per il modo con cui vengono affrontati questi provvedimenti.

Rinnovo in questa sede l'auspicio che su provvedimenti così complessi, destinati ad incidere sul comparto della finanza locale, entrambi i rami del Parlamento abbiano la possibilità, come è loro diritto-dovere, di apportare attraverso un'analisi seria e approfondita del testo il proprio contributo teso non a stravolgere la manovra del Governo in materia fiscale, bensì a renderla più compatibile e coerente, sia con il legittimo interesse dei contribuenti, sia con quelli altrettanto legittimi dell'erario.

I provvedimenti in materia fiscale che il Parlamento licenzia non devono essere un coacervo di norme, per lo più disomogenee tra loro, aventi per unico obiettivo quello di racimolare gettito comunque ottenuto; occorre seguire un disegno organico e coerente di riordino della miriade di norme dettate per lo più dall'emergenza per rendere trasparente sia per il contribuente, sia per l'amministrazione finanziaria il coacervo di norme che oggi affliggono il settore fiscale e tributario.

Voglio ancora coltivare un briciolo di speranza che questo invito (ritengo modestamente di interpretare anche il diffuso senso di mortificazione che questa mattina l'Assemblea del Senato si è trovata a vivere a fronte di questo provvedimento) serva a far sì che si intraprenda finalmente questa strada, percorrendo la quale sono convinto che si potranno ottenere risultati soddisfacenti per tutti.

Condivido, quindi, i dubbi ed i rilievi espressi dal relatore e dal senatore Bertoldi per alcune incongruenze evidenti ed anche il rammarico dei presentatori dei vari emendamenti tendenti a ridurre il canone per la derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico al fine di con contraddirre le intenzioni più volte enunciate di favorire la produzione di energia pulita attraverso la riattivazione delle cosiddette centraline idroelettriche. Apprezzo il senso di responsabilità del senatore Beorchia e di altri colleghi che avevano sottoscritto questo emendamento, poichè il problema è quanto mai evidente e di attualità. Comprendo anche il rammarico di chi, come il senatore Mora, intendeva – sempre attraverso la presentazione di emendamenti poi ritirati – correggere talune distorsioni che penalizzano il settore agricolo.

Prendendo quindi atto della volontà espressa dal Governo, resa testè davanti a questa Assemblea (mi auguro che questa volta sia attendibile, perchè il Governo, in verità, si era già impegnato in altre circostanze, in occasione della discussione del decreto fiscale avvenuta nella primavera scorsa, a intervenire attraverso provvedimenti legislativi ordinari nel settore agricolo penalizzato da queste norme, cosa che o non è stata fatta o si è fatta solo parzialmente), a nome del Gruppo della Democrazia cristiana rinnovo la dichiarazione di consenso al provvedimento oggi al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge che dobbiamo convertire ci ha posto molti dubbi e molte incertezze. Ci troviamo come sempre di fronte ad un decreto-legge plurimo che comprende tutto ed il contrario di tutto. Come anche per il decreto sui mutui agli enti locali, da una accurata analisi degli articoli del decreto n. 261 ricaviamo che il testo del provvedimento avrebbe dovuto essere riformulato completamente. Desidero, quindi, annunziare il voto contrario del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Istituzione del giudice di pace» (1286), di iniziativa del senatore Macis e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale» (1594), di iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace» (1605)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1286, 1594 e 1605.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio i colleghi, per avermi consentito di anticipare il mio intervento. Non posso preliminarmente non rivolgere un vivo ringraziamento all'onorevole relatore, non solo per l'opera puntualissima, sempre attenta, precisa e di validissimo aiuto alle nostre discussioni, che ha fornito sia in comitato ristretto, sia in Commissione, ma anche per la relazione che egli ha presentato.

Dopo aver letto tale relazione si potrebbero forse anche omettere le considerazioni di carattere generale poiché è estremamente compiuta sia sotto il profilo dell'inquadramento storico del processo che ha portato oggi il Parlamento a prendere in mano definitivamente i provvedimenti inerenti l'istituzione del giudice di pace, sia per l'inquadramento che in essa è stato fatto dei problemi che comporta l'istituzione di questa nuova figura di giudice, sia per la particolareggiata indicazione delle posizioni assunte dai singoli Gruppi sui problemi più importanti relativi a tale materia. Ringrazio, quindi, vivamente il senatore Pinto non solo a mio nome, ma a nome di tutta la Commissione giustizia.

Il provvedimento in esame, a seguito dell'approfondita discussione svolta sia in sede di comitato ristretto, sia in sede di Commissione, giunge in Aula con un sostanzialmente unanime consenso di tutti i Gruppi al quale si riallaccia un consenso presente nel paese verso la istituzione di questo nuovo giudice.

Infatti, da tempo se ne chiede l'introduzione nel nostro ordinamento e tale richiesta viene non soltanto da parte di coloro che sono – chiamiamoli così – gli addetti ai lavori (la magistratura e l'avvocatura), ma anche dal paese, per cercare di uscire da una situazione di estrema asfissia nella quale versa soprattutto la cosiddetta giustizia minore. Questa richiesta è divenuta, via via, sempre più pressante. A tale riguardo desidero ricordare in questa sede una deliberazione presa dal comitato avvocati e giudici per la giustizia, del quale fanno parte le più importanti associazioni che riguardano il mondo dell'avvocatura e della magistratura (dall'AIGA – Associazione italiana giovani avvocati – all'Associazione nazionale magistrati, all'Assoavvocati, alla Federavvocati, all'Unione delle camere civili e all'Unione delle camere penali). Anche recentemente, in numerosi ordini del giorno e prese di posizione da parte delle assemblee e della giunta dell'associazione nazionale magistrati, si indica l'istituzione del giudice di pace come uno degli elementi essenziali per far fare un salto di qualità all'amministrazione della giustizia.

Le ragioni di questa presa di posizione sono evidenti. Ormai vi è una convinzione generalizzata che le riforme di carattere processuale non siano sufficienti a ridare fiato alla giustizia, sia in sede penale, sia in sede civile. Veniamo da una riforma del codice di procedura penale che fatica ad entrare in pieno funzionamento; abbiamo varato da pochi giorni in via definitiva la riforma del processo di cognizione civile, ma tutti quanti ritengono che se non si assumono altri provvedimenti la

giustizia non può uscire da quella morta gora nella quale attualmente versa nei suoi due rami essenziali: penale e civile.

Vi è una questione di fondo su cui da lunghi anni si concentra l'attenzione di chi è più vicino all'amministrazione, ed è quella che attiene alle strutture. Tutti sappiamo che è necessario un ammodernamento della macchina giudiziaria, che sono necessari non soltanto nuovi mezzi finanziari preliminari, ma di riorganizzazione dell'amministrazione (comunque non desidero dilungarmi su questo aspetto). Al di là di tutto ciò, è stata avvertita soprattutto la necessità di alleggerire la materia contenziosa che è attribuita al giudice togato. A mio avviso devono essere perseguiti due grandi linee. Per la giustizia penale si deve seguire la strada della depenalizzazione, mentre per la giustizia civile un momento molto importante (che è quello che stiamo per attuare) è proprio rappresentato dall'istituzione di questo nuovo giudice, al quale viene data una notevole competenza. Da ciò conseguirà indubbiamente una sottrazione notevole di materia contenziosa all'autorità giudiziaria ordinaria.

Vi è, comunque, un'ulteriore ragione a sostegno di questa nuova figura. Il sacrificio più grave che dalle disfunzioni della giustizia deriva alla società civile riguarda la giustizia minore. Tutti sappiamo che le grandi controversie hanno le loro strade; queste ultime vengono devolute e risolte normalmente attraverso i giudizi arbitrali, costosi ma molto più rapidi. Al di là di questa considerazione, noi abbiamo potuto accettare che quando sono in gioco grandi interessi l'amministrazione della giustizia ordinaria procede più velocemente e arriva alla soluzione della controversia rapidamente. Un esempio clamoroso è stato quello della grande controversia che ha visto opposti la SME e l'IRI da una parte e la CIR dall'altra, nella quale i tre gradi di giurisdizione in sede civile sono stati compiuti in meno di tre anni.

Abbiamo recentemente assistito agli scontri intervenuti sulla vicenda Enimont e abbiamo visto che ormai vengono utilizzati mezzi che dovrebbero essere esclusivamente cautelari, destinati ad assicurare le decisioni finali, per raggiungere obiettivi di merito (soprattutto attraverso l'articolo 700 del codice di procedura civile), risolvendo così controversie di grandissimo interesse. Stiamo per assistere ad un'altra controversia di grande clamore pubblico, quella che oppone la famiglia Formenton e la CIR: il giudizio arbitrale si è concluso in giugno, mentre l'udienza di decisione in appello dinanzi alla Corte di Roma si avrà nel prossimo mese di dicembre.

Dunque, quella che soffre è proprio la giustizia minore. Il senatore Pinto nel corso delle nostre discussioni e anche nella relazione introduttiva al provvedimento ha richiamato dei dati statistici dai quali risulta che all'inizio del secolo le cause che venivano trattate davanti al giudice conciliatore rappresentavano una percentuale tra l'80 e il 90 per cento di tutte le controversie civili, mentre oggi davanti al giudice conciliatore la trattazione delle controversie è minima rispetto al numero generale delle controversie. Questo significa che c'è una disaffezione rispetto all'amministrazione della giustizia, che non è in grado di dare immediata - o almeno in congruo tempo - soddisfazione alle esigenze delle parti: si rinuncia o ci si fa giustizia per altre vie.

Il presente provvedimento mira a far fronte proprio a tale disaffezione, oltre ad avere uno scopo deflattivo delle controversie davanti all'autorità giudiziaria a cui accennavo poc' anzi.

Intorno a questo provvedimento vi è un sostanziale consenso, anche da parte del Gruppo repubblicano che qui rappresento: esso è caratterizzato da significativi miglioramenti rispetto al testo governativo che era stato presentato, miglioramenti apportati grazie ad un approfondito lavoro della Commissione, in Comitato ristretto prima e nel *plenum* successivamente. I nostri lavori in Commissione hanno potuto essere nella fase finale accelerati e portati a termine grazie anche alle nuove previsioni della legge finanziaria 1991-1993, largamente superiori a quelle della legge finanziaria dello scorso anno che erano assolutamente insufficienti al varo di questo nuovo istituto. Per fortuna il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, dà dei mezzi che se non lautissimi sono comunque sufficienti a far entrare in azione l'istituto in una situazione di presumibile efficacia ed efficienza (abbiamo a disposizione 150 miliardi per il 1991 e 350 miliardi per il 1992 e il 1993).

I miglioramenti rispetto al testo governativo, che hanno anche recepito alcune indicazioni contenute nei disegni di legge presentati dai Gruppi comunista e socialista, riguardano: l'estensione dell'istituto a tutto il territorio nazionale, ivi comprese le regioni del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta (che nel testo del Governo parevano escluse in quanto si prevedeva il mantenimento in quelle regioni del giudice conciliatore); l'ampliamento del numero dei giudici di pace da 3.700 a 4.700; la previsione del titolo di studio della laurea in giurisprudenza quale requisito soggettivo del giudice di pace, precedentemente non previsto in quanto si richiedeva solo un diploma di scuola media superiore. In merito ai criteri relativi ai requisiti soggettivi, vi è però insoddisfazione da parte del mio Gruppo, come pure vi è insoddisfazione in merito ad altri aspetti. È un'insoddisfazione che motiverò nel prosieguo del mio intervento.

Inoltre, vi è un miglioramento sostanzioso delle indennità spettanti al giudice di pace rispetto alle previsioni originarie, consentito dai nuovi stanziamenti di cui al disegno di legge finanziaria. E ancora: le norme relative alla cancelleria del giudice di pace, al personale ausiliario e al personale addetto alla notificazione degli atti, di cui agli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

Le norme relative ai locali e alle attrezzature prevedono contributi più adeguati ai comuni, tenuti a mettere a disposizione locali laddove non siano utilizzabili le strutture edilizie delle *ex* preture mandamentali. Si prevede l'assunzione a totale carico dello Stato delle attrezzature di tali uffici.

Vi sono poi norme relative alla competenza in sede civile.

La competenza civile è diventata sostanziosa in base alle risultanze del disegno di legge; al di là della competenza ordinaria di 5 milioni di lire, si prevede una competenza per materia che, per quanto riguarda il risarcimento di danni da circolazione stradale alle cose, arriva a 50 milioni. Vi sono altre materie sulle quali viene attribuita l'esclusiva competenza al giudice di pace, come ad esempio tutte le competenze in

materia condominiale, il che è molto importante sotto il profilo della deflattività del provvedimento rispetto alle controversie attualmente pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria.

Infine, vi sono norme di carattere finanziario. Al riguardo, abbiamo individuato misure la cui immediata entrata in funzione era necessaria. Mi riferisco, in particolare, alle norme relative alla istituzione degli uffici e alle attrezzature degli uffici stessi e ai corsi di preparazione dei giudici di pace, in modo che l'istituto, alla data prevista dal disegno di legge (1^o gennaio 1992), possa disporre di strutture edilizie e di attrezzature per gli uffici, nonché di personale adeguatamente preparato, in modo che possa essere immediatamente efficace.

Sussistono tuttavia, signor Presidente ed onorevoli colleghi, aspetti del disegno di legge che non ci trovano del tutto consenzienti e sui quali mi sono soffermato in Comitato ristretto prima e in Commissione successivamente, ove ho presentato alcuni emendamenti che sono stati tutti respinti, salvo quello all'articolo 4, relativo alle modalità di nomina dei giudici di pace, in conseguenza del quale è stata introdotta la partecipazione nel procedimento di nomina anche dei consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori territorialmente competenti, messi sullo stesso piano del consiglio giudiziario, pure abilitato a presentare proposte, così come analoghe proposte possono essere presentate dai consigli dell'ordine.

Il primo dei due aspetti su cui vi è dissenso da parte del mio Gruppo riguarda l'attribuzione al giudice di pace di competenze anche in campo penale. La mia presa di posizione è dovuta al fatto che ho sempre interpretato l'istituzione del giudice di pace come un sollievo da dare alla giustizia civile, che in tutti questi anni è stata considerata come la Cenerentola.

Comprendo le ragioni per le quali si è avuto questo atteggiamento nei confronti della giustizia civile, con una disparità di trattamento a vantaggio della giustizia penale: il paese era attanagliato, e lo è tuttora, da problemi di criminalità gravissimi; gravissimo è stato il periodo del terrorismo, gravissimo il periodo che attualmente viviamo in rapporto alla criminalità organizzata, quindi si è avuto un atteggiamento da parte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro di grazia e giustizia volto ad utilizzare quelle modeste forze complessive di cui si ha la disponibilità ad una maggiore cura per la giustizia penale. Ma questo ha portato ad uno stato di aggravamento macroscopico della situazione della giustizia civile e quindi l'opera prevalente, direi a questo punto esclusiva, a cui dovrebbe dedicarsi il giudice di pace è proprio quella di cercare di dare sollievo alla giustizia civile perché possa rivitalizzarsi ed uscire dalla situazione di stallo in cui attualmente si trova, soprattutto anche in vista dell'entrata in vigore delle nuove norme sul processo di cognizione dal 1^o gennaio 1992.

Un'altra preoccupazione motiva la mia opposizione all'attribuzione di competenza penale al giudice di pace: a me pare che possano avversi degli inconvenienti di ordine processuale. L'esercizio dell'azione penale deve necessariamente essere svolto dinanzi al giudice di pace dal procuratore della Repubblica presso le preture circondariali istituite con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e, per quanto riguarda le preture circondariali, con la legge n. 30 del 1989; si

amplia in sostanza l'ambito degli uffici che devono essere frequentati dal rappresentante della pubblica accusa, al di là di quelle che sono le preture circondariali e le sezioni distaccate delle preture circondariali, perchè il giudice di pace verrà ad istituirsi presso tutti gli uffici delle *ex*-preture mandamentali.

PRESIDENTE. Senatore Covi, i venti minuti a sua disposizione sono trascorsi.

COVI. Ho pressochè finito. Non sono un tecnico di procedura penale, ma mi pare che forse non vi sia un'esatta previsione di quelli che sono i compiti del giudice di pace, nella distinzione poi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento. Tuttavia, è stata seguita dalla Commissione una soluzione direi di carattere transattivo, attribuendo al Governo una delega per l'individuazione dell'ambito della competenza penale e dichiarandosi che l'attribuzione della competenza penale potrà avvenire esclusivamente a partire dal 1^o gennaio 1994, in modo che sia eventualmente rimeditabile anche l'organizzazione necessaria conseguente a tale attribuzione.

Il secondo aspetto, e con questo termine, riguarda le qualità soggettive del giudice di pace. Qui si è adottato un sistema che è stato definito del giudice di pace come giudice della terza età, cioè un giudice di pace che non deve avere alcuna attività nè di lavoro autonomo, nè di lavoro dipendente, con ciò indicando sostanzialmente una particolare categoria di persone che possono accedere a questo ufficio, in sostanza pensionati della pubblica amministrazione, perchè non è pensabile che vi possano accedere, cancellandosi dagli albi, ad esempio gli avvocati o altri professionisti che esercitano lavoro autonomo.

Credo che questo sia un sistema che non porta ad una qualificazione del giudice di pace. È vero che abbiamo introdotto il requisito della laurea in legge, ma con tale sistema si allontanano dall'esercizio di queste funzioni giudiziarie persone che hanno una specifica preparazione. Non mi riferisco solo all'avvocatura: mi riferisco, per esempio, ai professori universitari a tempo pieno, ai professori di materie giuridiche negli istituti medi superiori, che certamente hanno la possibilità e disponibilità di tempo, al di là delle ore dell'esercizio del loro insegnamento, di dedicarsi alla funzione di giudice di pace. Su questo punto ritorneremo in sede di emendamenti perchè gli emendamenti già da me presentati in Commissione e respinti sono stati ripresentati; precisero meglio qual è la posizione del mio Gruppo in sede di illustrazione.

Desidero concludere, signor Presidente, rilevando che al di là di queste due riserve che sono state da me presentate il disegno di legge merita in ogni caso l'approvazione anche da parte del Gruppo repubblicano, proprio perchè riteniamo urgente che questo nuovo istituto entri in funzione per quei motivi essenziali sui quali mi sono prima intrattenuto: la deflazione delle controversie attribuite all'amministrazione giudiziaria e una rivitalizzazione di quella giustizia minore che oggi viene abbandonata perchè rispetto alle piccole cause i tempi e i costi sono talmente elevati che la gente rinuncia a chiedere giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, quella del giudice di pace (i colleghi, quelli che sentono, lo sanno meglio di me) è una materia tormentatissima. Starei per dire che questo giudice di pace è un po' come l'araba fenice: che ci debba essere tutti lo diciamo, come debba essere nessuno lo sa.

Per questo forse credo che l'accusa, quasi sempre fondata, che si fa al legislatore di essere incerto, lento, titubante, nell'emanare le riforme necessarie forse in materia di giudice di pace trova perlomeno una sua giustificazione perché l'incertezza sulla riforma, sui contenuti, sui connotati del giudice di pace non è solo del legislatore, ma è un'incertezza direi di tutta la dottrina, di tutta la cultura degli operatori giuridici, giudiziari, forensi. In effetti di questo giudice di pace si è discusso a lungo e a lungo si è cambiata idea. Le differenti posizioni, di cui abbiamo sentito un'eco anche poco fa qui in Aula, sono posizioni differenti che attraversano gli schieramenti politici e culturali: progressisti o retrogradi, ottocenteschi o avveniristici, di sinistra o di destra, tutti si interrogano e hanno cambiato idea sul giudice di pace. Questa è la difficoltà, non bisogna nascondercela e secondo me da qui bisogna partire anche per valutare questo prodotto legislativo che offriamo alle esigenze del mondo della giustizia.

Intanto devo esprimere il mio apprezzamento per il fatto che finalmente – spero addirittura con un esito che potrà essere concluso prima della fine della legislatura – produciamo qualcosa che vede la dirittura d'arrivo.

Ma da questo vorrei partire anche per giudicare i limiti. Non vorrei assumere atteggiamenti trionfalisticci, perché noi produciamo una riforma che ha dei connotati e delle intenzioni modeste. Ma perché arriviamo a fare questo? Credo che ci siano almeno tre ordini di fattori che hanno contribuito ad incentivare questa riforma e a semplificare la tormentatissima materia, che non aveva mai visto coagulare un consenso nello strutturare la figura del giudice di pace.

A mio avviso, i fattori sono i seguenti. In primo luogo, vi è il precipitare pauroso dell'efficienza del sistema della giustizia. Proprio questa precipitazione nell'inefficienza del sistema della giustizia ha radunato le forze e ha sgombrato il campo da preoccupazioni inutili e lussuose. Ormai, la crisi della giustizia non ci permette più certi lussi che pure avevamo messo in campo quando discutevamo del giudice di pace.

Il secondo punto – questo lo vorrei ricordare al collega Covi per un argomento che userò in seguito – concerne le riforme delle procedure, cioè di quella penale e di quella stralcio civile. Si tratta di due riforme che costituiscono anch'esse un fattore importante per spingere ad attuare la riforma dell'ordinamento giudiziario, e quindi in primo luogo l'istituzione del giudice di pace. Abbiamo riformato i codici di rito e avvertiamo subito l'esigenza che l'ordinamento giudiziario venga calibrato diversamente, come anche lo stesso giudice di pace.

Rivolgandomi al collega Covi, debbo dire che questo è un argomento anche per sostenere la competenza penale del giudice di

pace, perchè il nuovo codice di procedura penale non può decollare se non ha anche il supporto del giudice di pace. Questa è un'anticipazione.

Il terzo fattore di semplificazione e di incentivazione della riforma, a mio avviso, concerne una certa deideologizzazione nella impostazione del problema - bisogna riconoscerlo - soprattutto a sinistra quando vi fu il periodo dei furori eroici sulla giustizia, e quindi si affrontava questo problema con una eccessiva ideologizzazione.

Oggi che la crisi è verticale, le ideologizzazioni sono cadute! Si tratta quindi di tre fattori in qualche modo connessi fra di loro.

Pertanto se corrisponde a verità quello che ho cercato sommariamente di dire - e non voglio dilungarmi oltre perchè il tempo è prezioso per tutti - evidentemente oggi proponiamo una riforma che ha un carattere storicamente condizionato proprio da questa crisi e da queste riforme processuali che inducono a rivedere l'ordinamento giudiziario.

Si tratta di una riforma storicamente determinata e condizionata che ha quindi tutto il carattere della sperimentazione. A mio avviso, quella al nostro esame è una riforma sperimentale; non dobbiamo nuovamente ideologizzare questo problema, ma vedere realisticamente come in qualche modo il giudice di pace potrà funzionare.

Quindi, si tratta di una proposta pragmatica e non trionfalistica: è un tentativo! Proprio dal fatto che si tratta di una riforma pragmatica credo che derivi la scelta che la Commissione ha fatto, cioè di abbandonare il modello forte, come anche quello debole, del giudice di pace. In altre parole, si è abbandonato quel modello forte di giudice di pace, che era incentrato sull'elezione diretta popolare, con la variante dell'elezione indiretta attraverso i consigli regionali o comunali ed anche su una competenza forte, cioè socialmente significativa: interessi diffusi, tutela della salute, e così via.

Questo modello forte è caduto, perchè in fondo scontava un certo eccesso di ideologismo che, come poc'anzi ho detto, la crisi della giustizia ha spiazzato.

Però, d'altra parte, è stato abbandonato anche il modello debole di giudice di pace, un modello che semplicemente mirava ad un potenziamento del giudice conciliatore, che è un giudice professionale, anche se con quei caratteri che noi tutti conosciamo, e un giudice che ha storicamente esaurito il suo compito. Sono state già citate le percentuali dei carichi giudiziari del conciliatore e quindi delle domande che giungevano dinanzi a lui. Comunque, si sono verificate anche delle modifiche sociali e quindi il conciliatore è stato spiazzato e spazzato via dalla storia.

Allora, abbiamo scelto un modello intermedio e realistico di giudice di pace, su cui certo si possono nutrire dei dubbi, che anche io stesso ho. Ci troviamo in una fase di sperimentazione e si tratta soprattutto di essere consapevoli che queste riforme possono vincere nella misura in cui hanno i supporti strutturali ed anche culturali necessari, cioè le strutture, perchè altrimenti non funzionano.

Noi avevamo scelto un modello di giudice intermedio che in qualche modo ha uno scopo deflattivo, o meglio lo scopo di ridistribuire razionalmente il carico giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, cioè delle figure di questo ordinamento e della distribuzione territoriale delle medesime.

Quindi, nessuna pretesa di riforma alta dell'ordinamento giudiziario che passi attraverso il giudice di pace; nessuna pretesa di introdurre attraverso il giudice di pace, per esempio, il principio della democratizzazione, della partecipazione popolare alla carriera della magistratura o all'ordine giudiziario. Questo bisogna dirlo poiché potrebbe verificarsi che qualcuno ci critichi perché non ci sono queste finalità. Noi siamo consapevoli, almeno per quanto mi riguarda, che oggi non sono praticabili, non sono proponibili o quanto meno non sono funzionali a quella crisi della giustizia da cui siamo partiti.

Allora, se questa in modo più o meno esatto è la genesi di questa riforma, direi le motivazioni culturali, storiche e politiche che sottendono questa riforma, ne deriva qualche conseguenza in ordine poi ai singoli punti, ai singoli nodi, alle singole strutture portanti di questa figura del giudice di pace; innanzitutto, quali sono le funzioni, quali poi la figura e i requisiti soggettivi, quale la gratuità della funzione e quale il sistema di nomina.

Inizio dalle funzioni, cioè il problema della competenza: abbiamo scelto una competenza – e io qui sono d'accordo per le ragioni che ho cercato di dire prima – centrata sulle materie che sono state felicemente chiamate «a basso tenore normativo» e che non hanno pretesa di essere ad alto significato sociale. Questa è la scelta. È stato poi opportuno inserire in queste materie, che non hanno un alto significato sociale ed hanno un basso tenore normativo, il contenzioso che pure si è felicemente chiamato «contenzioso della vicinanza», o della tolleranza o – direi io – della piccola devianza. Penso, per esempio, alle competenze in materia di condominio, di vicinato, di immissioni o alle competenze in materia, per esempio, di ricorso contro le sanzioni amministrative in materia di droga e di piccola devianza di piazza; penso anche alle opposizioni alle ingiunzioni amministrative in materie depenalizzate, cioè tutto il contenzioso della piccola tolleranza e della piccola vicinanza soprattutto della civiltà urbana.

Ora, questo serve anche per far sì che quella domanda di giustizia minore insoddisfatta, di cui parlava il senatore Covi, in qualche modo riceva una sua soddisfazione, perché sappiamo che una domanda è insoddisfatta sia perché riceve una soddisfazione ritardata, che equivale ad insoddisfazione (perchè la sentenza arriva dopo tanto tempo), sia perché è una domanda minore che non emerge, perché il processo è troppo costoso. Quante di queste domande non arrivano alle soglie del giudizio proprio perché costano troppo e le domande non sono attivate?

Vorrei ora dire una cosa: in questo quadro – che ho cercato di delineare – delle competenze, del contenzioso della piccola devianza, della vicinanza e convivenza urbana nella società post-industriale ha un senso la competenza penale. Devo dire chiaramente che sono contrario alla delega, frutto delle mediazioni in Commissione, che in questa materia di competenza penale il testo licenziato consente al Governo e sono – voglio ribadirlo chiaramente – contrario non solo per l'istituto della delega ma anche perché i criteri della delega stessa sono troppo restrittivi.

Mi dispiace che il senatore Covi non sia presente perché il discorso vale soprattutto per lui, ma a quanto mi consta anche per altri: la

competenza penale, lungi dall'essere giustificata con gli argomenti che portava il senatore Covi, è legittimata proprio dalla funzione di sgravio, di deflazione che questo giudice ha. Infatti, se non introduciamo un'altra valvola di sgravio, di deflazione, per il processo accusatorio rischiamo di aggiungere un fattore in più al suo fallimento.

Sappiamo benissimo, è inutile che lo ripetiamo, che una delle precondizioni di successo di questo rito accusatorio è che l'80 per cento dei processi non giunga alla fase dibattimentale. Allora il giudice di pace con competenza penale rappresenta uno dei sistemi per cui possiamo permetterci una deflazione del dibattimento rispetto alle domande penali. Non vedo, quindi, il fondamento delle argomentazioni del senatore Covi: proprio perchè si tratta di un giudice deflattivo deve avere la competenza penale, e proprio perchè deve avere la competenza penale con questa funzione mi sembrano troppo restrittivi i criteri adottati nella delega al Governo.

Certo, per quanto riguarda l'aspetto della competenza penale esiste un problema fondato, che il senatore Covi ha sollevato, che è quello concernente l'organo della accusa. Noi abbiamo scelto di attribuire le funzioni di accusa per il processo penale dinanzi al giudice di pace al procuratore circondariale presso la pretura. Ciò fa nascere delle perplessità: abbiamo un organo professionale, togato, che esercita l'accusa davanti a un giudice che professionale non è. Tuttavia la nostra riforma è sperimentale, si può vedere come andrà a finire; si può pensare, ed è stato ipotizzato, di introdurre un organo onorario anzichè professionale per esercitare l'accusa. Si tratta però di un problema di assestamento di una riforma e di una competenza che sono necessarie.

Probabilmente anche quelle scelte che si possono compiere in materia di diritti soggettivi – e vengo a trattare un altro aspetto – sono in qualche modo connesse a questa delineazione della competenza.

Non possiamo accettare che il requisito culturale sia di basso profilo; non possiamo pretendere che sia semplicemente quello della licenza di scuola media. Abbiamo chiesto un notevole livello di professionalità. Certo, ciò dipende dalla scelta che abbiamo compiuto rispetto al tipo di giudice che volevamo, ma anche – e vorrei sottolineare questo aspetto – dalla consapevolezza che la tecnica giuridica rappresenta in fondo un elemento di emancipazione dalle servitù materiali delle singole parti che accedono al giudizio. La tecnica giuridica è uno strumento di garanzia dell'imparzialità di questo giudice. Dobbiamo temere un giudice troppo esposto alle suggestioni sostanziali delle parti in processo e quindi alle suggestioni della parte più forte.

Se vogliamo un giudice imparziale dobbiamo avere un giudice dotato in qualche modo di professionalità, soprattutto nel momento in cui – come qui è previsto – il giudizio è di diritto e non semplicemente di equità, o anche per quest'ultimo. Per questo abbiamo scelto un giudice con la laurea stabilendo che egli debba avere una certa età. È stato detto che questa è la riforma che farà accedere al giudice di pace la terza età. È stato giustamente affermato in sede di dottrina ed anche nei nostri lavori in Commissione che aprire ai giovani sarebbe stato sì utile per far fronte ad una certa disoccupazione intellettuale, ma avrebbe

esposto al rischio di dare vita ad un precariato subito aspirante alla stabilizzazione e questa sarebbe stata una degenerazione dell'istituto.

Quindi ci si è rivolti alla terza età, perchè si mira soprattutto a coloro che hanno cessato la loro attività primaria (magistrati in pensione, pubblici funzionari in pensione, professori in pensione, avvocati che si vogliono mettere da parte oppure che non se la sentono più di tenere quei rapporti faticosi con il cliente e vogliono fare giustizia); tuttavia, ciò a mio avviso è connesso con la scelta inevitabile del *full-time* e non del tempo parziale. Infatti, se noi avessimo accettato (e ho sentito nell'intervento di Covi un rimpianto) la figura di un giudice *part-time*, bisogna riconoscere che il reclutamento sarebbe stato difficile. Come si fa a reclutare 4.700 giudici *part-time*, senza una retribuzione adeguata, ma con una semplice indennità? È vero che il volontariato è esploso positivamente nelle pieghe della nostra società, però non bisogna illudersi che con quest'ultimo si possa risolvere la crisi della giustizia. Questo è il punto. Con la figura di un giudice *part-time* sarebbe stato difficile il reclutamento e soprattutto il giudice reclutato non avrebbe potuto sopportare il carico funzionale che gli attribuiamo. Devo ripetere che non è un lusso questa riforma, ma una necessità che deriva da una esigenza deflattiva: scaricare sulla nuova figura di giudice onorario un rilevante carico processuale. Allora, per questi motivi, non si può pensare ad un *part-time*, (nonostante qualche collega in dottrina lo abbia sostenuto, come il professor Chiarloni): il *part-time* non può sopportare il carico che attribuiamo al giudice (e facendo questa osservazione mi rivolgo anche al senatore Covi).

Onorevoli senatori, non dico che questa riforma sia sicuramente fattibile; tuttavia, dobbiamo puntare ad una riforma più facilmente fattibile e soprattutto tale in relazione all'esigenza di funzionalità ed efficienza del sistema giudiziario.

PRESIDENTE. Senatore Onorato, i venti minuti a sua disposizione sono trascorsi.

ONORATO. Signor Presidente, termine il mio intervento, affrontando un ultimo aspetto. Mi sono già riferito al carattere gratuito del giudice e quindi alla figura dell'indennità che serve soltanto come gettone di presenza (d'altronde non possiamo pensare ad altre soluzioni). Pertanto, concluderò il mio intervento riferandomi all'aspetto della nomina.

La nomina rappresenta uno di quegli elementi della riforma che più si erano caricati di valenze riformatrici e di aspirazioni di democratizzazione dell'ordinamento giudiziario. Avevamo puntato alla nomina elettiva per attuare in modo più perspicuo la partecipazione popolare alla giustizia, sancita dalla Costituzione; si puntava a realizzare quell'inciso, «anche elettivo», che prevede l'articolo 106 della Costituzione.

Abbiamo abbandonato questa alta prospettiva, anche se bisogna riconoscere che l'abbiamo fatto perchè il sistema socio-politico è degenerato sino alla pratica corrente della lottizzazione partitocratica. Abbiamo abbandonato l'elettività perchè troppo esposta ad un rischio di lottizzazione spartitoria. Anche per questo motivo credo alla riforma

elettorale: se con la riforma elettorale si abbandona la proporzionalità, viene a cadere il presupposto effettivo di questa lottizzazione spartitoria. Forse in una società politica democratica diversa da quella attuale potremo riprendere in mano quell'alta aspirazione, ma adesso siamo costretti a volare basso.

Abbiamo accettato non l'elezione dal basso, ma una nomina di carattere burocratico anche perché ci troviamo di fronte ad una riforma minima. Allora bisogna dire che la nomina spetta al CSM, per vincolo costituzionale; si tratterà di vedere chi propone e chi designa la rosa: è giusto che non sia soltanto il consiglio giudiziario e che possa essere anche il consiglio forense, che debba essere anche il consiglio dell'ordine. Tuttavia la platea dei proponenti dovrebbe essere più vasta. Non si tratta di nominare soltanto magistrati e avvocati ma notai, professori universitari e non, e così via.

Occorre quindi aprire il consiglio giudiziario ad una partecipazione esterna più larga. In questo modo abbiamo disegnato la figura di un giudice tendenzialmente professionalizzato (ha la laurea), tendenzialmente professionalizzabile (ha i corsi di preparazione) ma onorario (dato che per avere queste due caratteristiche deve avere concluso l'arco della sua attività lavorativa normale).

PRESIDENTE. Senatore Onorato, il giudice del tempo è davvero imparziale: è l'orologio. Sono passati 5 minuti da quando il tempo a sua disposizione era trascorso.

ONORATO. Sto terminando. Se questi sono i connotati del giudice di pace, ritengo che quella che proponiamo oggi sia una riforma che rappresenta un risultato non trionfalistico ma minimo dei nostri sforzi di adeguare il sistema giustizia alle esigenze di efficienza.

Potremmo avere dei dubbi – li ho adesso e mi aumenteranno ancor di più – però questo è il lavoro che dobbiamo fare. Il tempo darà ragione a chi ce l'ha. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Macis. Ne ha facoltà.

* **MACIS.** Signor Presidente, colleghi senatori, il dibattito nei toni sommessi che sono propri dell'Aula in questa parte della settimana non trae in inganno certamente chi, avendo lavorato a questo argomento, si rende conto di trovarsi dinanzi ad un testo licenziato dalla Commissione che ha incontrato, anche in questa prima discussione, unanimi consensi, dinanzi a una riforma dell'ordinamento giudiziario assai rilevante.

Se dovessi stabilire una priorità, mi permetterei di dire che dal dopoguerra ad oggi questa è sicuramente la riforma più importante dell'ordinamento giudiziario. Una riforma peraltro attesa, discussa: penso al dibattito avvenuto soprattutto negli anni '70, carico di riferimenti ideologici (li ricordava adesso il collega Onorato), alle proposte che in questi decenni sono state portate avanti e che non hanno mai raggiunto il traguardo. La ragione di questo mancato successo va certamente ricercata nelle vicende parlamentari, nelle

interruzioni anticipate delle legislature avvenute in questi ultimi decenni. Tuttavia credo che il fallimento del varo legislativo delle diverse proposte sull'istituzione del giudice di pace sia riconducibile al fatto che quelle proposte non riuscivano a superare i limiti della vecchia figura del giudice conciliatore, sicuramente benemerita (lo dico rivolgendomi a quei colleghi che lo hanno ricordato in questi mesi di discussioni). Il giudice conciliatore ha svolto una funzione estremamente rilevante nella storia giudiziaria italiana: egli ha assorbito la gran parte del carico giudiziario nei primi decenni di unità del nostro paese e ha continuato a svolgere un suo ruolo fino al secondo dopoguerra, entrando poi definitivamente in crisi; è stato in seguito impossibile rivitalizzare tale figura sia pure con i provvedimenti adottati per modificarne la competenza. Tutto ciò per una ragione estremamente semplice: perché nel secondo dopoguerra è entrato in crisi l'ambito territoriale, o meglio l'ambito della comunità in cui il giudice conciliatore esercitava le sue funzioni. Il comune, che era la cellula dell'ordinamento giudiziario, che ha funzionato in maniera straordinaria nei primi decenni dell'unità del nostro paese e che ha continuato a funzionare nei decenni successivi, nel secondo dopoguerra è diventato qualcosa di complemente diverso, attraverso un processo di accrescimento e di snaturamento dei comuni più grandi e di depauperamento dei più piccoli. Questo processo di trasformazione ha stravolto la stessa figura del giudice conciliatore.

È quindi necessario individuare una nuova figura di magistrato onorario che ripeta, possibilmente, l'esperienza, che ho appena ricordato, del vecchio giudice conciliatore, che sia capace cioè di assorbire la parte più rilevante del carico giudiziario. Ecco perchè i diversi aspetti del provvedimento relativo all'istituzione del giudice di pace sono così importanti. Ne ricorderò due, che mi sembrano fondamentali.

Innanzitutto, quello di una migliore organizzazione dell'attività giudiziaria, che può avere gli effetti deflattivi da tutti attesi e per i quali vi sono forti richieste anche da parte della stessa magistratura ordinaria. Su questa parte del provvedimento mi sembra vi sia un consenso generalizzato.

Vi è però un altro aspetto su cui il consenso non è altrettanto generalizzato e sul quale, anzi, vi sono state e vi sono divisioni: quello di un magistrato nuovo, non professionista, che sia in grado però di esercitare funzioni non secondarie, anzi estremamente rilevanti, quali quella di «dire giustizia» in ambiti in cui non sia richiesta una forte tecnicizzazione; un magistrato che non deve necessariamente provenire dai ceti della magistratura ordinaria e dell'avvocatura, che sono estremamente specializzati; un magistrato, insomma, che non sia riconducibile nell'ambito degli addetti ai lavori. Consideravamo e consideriamo questo aspetto (che mi sembra sia rimasto tale) il tratto caratteristico della nuova magistratura onoraria. Per questo nella nostra proposta non si prevedeva il requisito del possesso della laurea in giurisprudenza. Ritenevamo infatti – e io stesso continuo ad essere di questo avviso – che possa «dire giustizia» anche chi non è in possesso della laurea in giurisprudenza, ma è ricco di cultura e di esperienza di vita, doti che nel pronunciare giustizia valgono – lo sappiamo per

esperienza personale - talvolta molto di più della conoscenza tecnico-giuridica. Per questo consideravamo importante la nomina del giudice di pace da parte di un organismo aperto, da parte di un consiglio giudiziario del quale facessero parte amministratori locali o che quanto meno scegliesse tra terne di candidati anche tecnici, laureati in determinate discipline, designati da un ente amministrativo (nella nostra proposta, dalla regione).

Ho fortissime perplessità e riserve sulla scelta di demandare la designazione al consiglio giudiziario così com'è. Non credo sia un utile correttivo quello della partecipazione dei consigli dell'ordine degli avvocati perché nella mia concezione questo magistrato non ha riferimenti né alla magistratura ordinaria né al ceto forense. Certo, noi avevamo avvertito i rischi di una nomina diretta da parte degli enti locali; si sarebbe caduti nella lottizzazione, anche dei giudici di pace. Ritenevamo abbastanza poco praticabile l'ipotesi che viene dalla Costituzione, alla quale prima o poi si dovrà tornare e che dovremo davvero rendere praticabile, dell'elezione diretta del giudice di pace che per me rimane un traguardo, un obiettivo che non si può accantonare; però non credo che la scelta compiuta permetta quella possibilità di valutazione dei requisiti che, fatta da magistrati e da avvocati, finirà per incentrarsi soprattutto sulle competenze di carattere tecnico, che possono essere importanti ma che, a mio parere, nel fare giustizia vengono dopo quelle di equilibrio, di esperienza, di cultura generale, di umanità, che sono poi le doti, se ci riflettete, dei migliori magistrati ordinari.

Detto questo, voglio fare alcune brevissime riflessioni sul contenuto del provvedimento dicendo che naturalmente il testo uscito dalla Commissione è un punto di incontro tra posizioni diverse, tra proposte diverse; il relatore Pinto ne dà un compiuto rendiconto nella relazione esauriente che ha presentato all'Aula, e quindi credo di non dover aggiungere altro. Io muovevo queste critiche a proposito della scelta del magistrato; detto questo credo però che il traguardo di istituire un magistrato onorario nuovo con un profilo caratteristico forte sia raggiunto, pur con rinunce. Le competenze civili sono assai rilevanti; le ha ricordate adesso il collega Onorato, non voglio ripeterle; noi annettiamo grande importanza alla competenza in materia penale perché poi agli occhi del cittadino il magistrato che pronuncia una sentenza di carattere penale è «il» magistrato.

GALLO. Non facciamo nazionalismo di materia!

MACIS. No, voglio solo dire che noi abbiamo indicato in maniera tassativa e riproporremo con l'emendamento presentato dal collega Correnti e dal nostro Gruppo i reati perché pensavamo e pensiamo che ci siano le condizioni per farlo sin d'ora. Possono essere reati minimi, può essere la guida senza patente, là dove la patente o c'è o non c'è e non c'è bisogno di un magistrato che abbia fatto il concorso e nemmeno, aggiungo, di un signore che abbia la laurea in giurisprudenza. Però il magistrato che pronuncia la sentenza di 40 giorni con la condizionale è un magistrato e verrà riconosciuto come tale dai cittadini: ecco l'importanza della competenza penale. Devo dare atto al

Gruppo della Democrazia cristiana, che partiva da una posizione opposta, di aver acceduto, sia pure trovando questa via della delega al Governo, a queste posizioni, augurandomi che il Governo voglia utilizzare la delega in tempi rapidi, anche perchè, a parte le considerazioni di carattere generale che facevo, attribuire materie non di grande rilevanza ad un giudice come quello che stiamo istituendo può servire anche qui a deflazionare gli uffici giudiziari della magistratura penale che sono in una situazione di crisi, come tutti noi sappiamo. Quindi è un punto di mediazione condivisibile.

Il limite più grosso (che è un limite nostro culturale, badate, e di cui la vicenda dell'organismo di nomina è un aspetto) lo trovo nello scarso coraggio che abbiamo avuto, nella scarsa immaginazione di andare oltre i modelli processuali, gli schemi giuridici che sono a noi propri, perchè noi stessi siamo vincolati a quei modelli ed è difficile per tutti noi fuoriuscirne. Credo però di non dire una cosa irragionevole se affermo che vi è una grande contraddizione fra un giudice non professionale, non professionista, non tecnico ed il tentativo di rinchiederlo, di avvolgerlo entro la cappa degli schematismi giuridici, dei modelli processuali che soltanto gli addetti ai lavori conoscono. Questo è un elemento di contraddizione. Badate, chi parla non è che stia facendo una denuncia o una critica agli altri colleghi: lo ha sperimentato innanzitutto nel lavoro svolto con i colleghi del Gruppo per la presentazione della nostra proposta di legge, perchè è un lavoro difficile. Se si devono dare competenze in materia civile, cosa si deve fare? Conoscendo la procedura civile, si dice di fare in un certo modo, magari cercando di attenuare questo o quel particolare adempimento, qualcuno di sopprimerlo, rientrando però sempre in quello schema, senza riuscire a immaginare il giudice sotto la quercia, e il riferimento adesso mi è doppiamente piacevole. Quindi rimaniamo rinserrati in tale ambito. Questo credo sia l'elemento di critica più forte che possiamo muovere a noi stessi, ma è un limite, ripeto, della nostra cultura, di cui dobbiamo tener conto per cercare però anche di superarlo. Quando, forse, vi sarà una Commissione giustizia non composta da magistrati e avvocati si riuscirà a fare qualche passo in avanti.

È un punto di mediazione alto, complessivamente soddisfacente anche per chi ha delle riserve, come ne ho formulate io, come quelle del collega Covi.

Ho appreso di emendamenti da parte del Governo. Mi auguro che questi emendamenti (faccio alcune osservazioni e ho concluso, signor Presidente) non snaturino il testo che è uscito dalla Commissione, che non distruggano o mettano in discussione il lavoro così difficile che è stato svolto in queste settimane; mi auguro che non sottraggano le risorse finanziarie che sono necessarie per avviare questa nuova figura di giudice. Non dimentichiamo che i ritardi dell'istituzione del giudice di pace sono dovuti certo a delle difficoltà generali ma anche al fatto che sono mancate le risorse finanziarie da parte del Governo, con una miopia assoluta perchè l'istituzione del giudice di pace con le risorse necessarie significa fare economia, significa dare innanzitutto un servizio migliore ai cittadini, significa risparmiare sul lavoro di funzionari dello Stato quali i magistrati, lavoro che ha un costo altissimo

e si può fare con pochi soldi. Questo è un vero risparmio, una vera forma di investimento.

Ci auguriamo quindi di non dover riprendere il dibattito da capo dopo gli emendamenti del Governo.

Noi consideriamo importante l'approvazione del provvedimento, con tutti i limiti e con quel carattere di sperimentazione che tutti vogliamo dare, e abbiamo fiducia che questo possa servire.

Mi piace, concludendo il mio intervento, dire che ho trovato di estremo interesse che questa fiducia l'abbiamo mostrata in perfetta sintonia nel corso dei lavori con i colleghi del Partito socialista. Dico queste cose perchè sulla materia della giustizia siamo stati e siamo spesso molto divisi. Noi abbiamo fiducia che l'istituzione di questa nuova figura all'interno della magistratura serva ad una migliore organizzazione a servizio della giustizia, e soprattutto a portare una ventata di rinnovamento nella giurisdizione che può condurre in prospettiva anche ad una ristrutturazione completa dell'attività giurisdizionale nello Stato. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, colleghi, iniziavamo la relazione del nostro disegno di legge con queste parole: «La crisi della giustizia civile e penale sembra giunta ad un punto di non ritorno», ed analizzavamo le condizioni nelle quali la giustizia si trovava nel nostro paese in coincidenza con due eventi di straordinaria importanza: l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e l'imminente varo – che poi ha visto il suo esito positivo solo qualche settimana fa – della riforma del processo civile, o meglio dei provvedimenti urgenti per la giustizia civile. Inoltre, ci interrogavamo se, in questa situazione, l'introduzione di una nuova figura, come quella del giudice di pace, avrebbe potuto avere un effetto deflattivo reale del carico giudiziario civile e penale dinanzi ai giudici togati.

In questa chiave già rinnegavamo la vecchia disputa sulla figura del giudice di pace come giudice dei conflitti forti e degli interessi collettivi e diffusi, e pensavamo più modestamente che il giudice di pace, all'interno di un ordinamento in cui la conoscenza del diritto è il termometro della professionalità del giudice, dovesse invece assolvere ad una funzione relativa all'efficienza del sistema giudiziario. Infatti, onorevoli colleghi, l'efficienza della giustizia è un valore democratico, nel senso cioè che la giustizia inefficiente colpisce soprattutto i più deboli e i più poveri, perchè i più ricchi possono farsi giustizia percorrendo vie alternative rispetto a quelle apprestate al cittadino dallo Stato.

Quindi, il nostro obiettivo dichiarato è stato sin dall'inizio quello di dare al paese un nuovo giudice onorario, ma non di «serie B», per assicurare per quanto possibile l'efficienza del sistema giudiziario. Questo, perchè noi eravamo convinti che ormai il conciliatore, se avessimo voluto rivitalizzarne la figura, aveva storicamente concluso il suo ciclo. Si trattava di un giudice onorario, a titolo gratuito, reclutato

attraverso un sistema non propriamente rassicurante, un giudice *part-time*, un giudice che man mano che si è sviluppata la vita sociale ed economica nel nostro paese ha mostrato la corda, come è attestato da statistiche ufficiali che hanno ormai reso marginale l'attività del giudice conciliatore.

Si doveva trattare quindi di un giudice onorario, ma diverso dal giudice conciliatore, altrimenti saremmo caduti nel vizio di riprodurre una figura già morta.

E, soprattutto in un paese come il nostro, nel quale non riusciamo – nonostante le nostre università – a produrre più di 250-300 giudici togati all'anno (anche gli ultimi concorsi confermano la tendenza della non copertura di tutti i posti messi a concorso) la crisi della giustizia poteva essere affrontata in due modi: o attraverso un reclutamento straordinario – come pur si è proposto da qualche parte – o attraverso l'istituzione di questa figura che chiamiamo «giudice di pace».

Quando in un circuito sanguigno immettiamo del sangue infetto tutto il sangue diventa infetto e ci è sembrato che parlare di un reclutamento straordinario, peraltro senza precisarne i modi e le forme, non portasse ad altro che a rendere meno qualificata, dal punto di vista professionale, la magistratura togata. Se, invece, isoliamo la parte malata del circuito sanguigno, la curiamo e cerchiamo di darle nuova vitalità, noi non abbiamo alterato il tutto ma abbiamo soltanto dato quel contributo per la rivitalizzazione dell'intero sistema. Ecco che cosa è il giudice di pace: tagliamo una fetta della giurisdizione civile e penale, la togliamo dal tavolo del giudice togato, la affidiamo ad un giudice onorario e questo giudice onorario diviene il nuovo giudice della cosiddetta «giustizia minore». La parola «minore» non suoni come offesa, perché la giustizia minore è la giustizia del popolo, è la giustizia di coloro che hanno più bisogno; minore sarà l'entità oggettiva dell'interesse coinvolto, minore sarà l'aspetto della difficoltà, come accade nella delega al giudice di pace quale giudice penale, ma minore non è l'importanza sociale dello svolgimento di questa attività da parte del giudice di pace.

Quindi, un terzo dell'attività giudiziaria (questa è la stima che abbiamo fatto anche sulla scorta dei dati forniti dal Ministero di grazia e giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, che ha affrontato con una relazione specifica il tema del giudice di pace), un terzo della giustizia civile e penale viene tolto al giudice togato, che quindi potrà dedicarsi con maggior tempo e con una migliore disposizione al lavoro, ai casi di vita più rilevanti.

Ora, voglio chiarire che non ho nulla contro le assunzioni straordinarie di giudici che in altre epoche hanno dato anche dei buoni risultati, ma non ritengo che le condizioni attuali del nostro paese, e non solo del nostro paese ma anche delle forze politiche, consentano una immissione straordinaria di 1.000 magistrati. Quindi, al posto di 1.000 magistrati creiamo 4.700 giudici di pace. Un piccolo esercito, signor Presidente. Ma quali giudici di pace? Qui il dissenso con il presidente Covi è stato forte, senza possibilità di accomodamenti o di compromessi: si tratta di un giudice di pace anzitutto a tempo pieno, che faccia il giudice di pace e che non sia soltanto giudice di pace nei ritagli di tempò libero, come accade attualmente per molti conciliatori;

un giudice di pace che possa dedicare tutto il suo tempo a fare il giudice di pace. Ecco la differenza fondamentale tra la figura del conciliatore e la figura del giudice di pace.

Sono d'accordo con chi ha detto prima di me, questa mattina, che si tratta di un esperimento che noi stiamo facendo, perchè è la prima volta che nel nostro paese immettiamo a tempo pieno un magistrato onorario, che deve naturalmente trovare valide motivazioni per chiedere di diventare magistrato onorario. Queste motivazioni non possono essere soltanto quelle attinenti alla rilevanza sociale della funzione; devono essere anche motivazioni dettate da uno stimolo economico, perchè non si può certo pensare di fare un giudice martire. Allora, abbiamo previsto una indennità non meramente simbolica, un'indennità che gli consenta di avere un reddito mensile che, aggiunto al reddito che percepisce per effetto del pensionamento, possa costituire una base economica ragionevole in una situazione come l'attuale.

Per la verità ho insistito su questo punto, presentando anche due emendamenti, per sostenere la necessità che si preveda una forma di prepensionamento per colui che è chiamato ad esercitare le funzioni di giudice di pace, in maniera da dare un ulteriore incentivo al giudice della terza età: poter andare in pensione anzitempo e contemporaneamente ricevere questa indennità mensile non proprio irrilevante.

Vi sono naturalmente per tale emendamento incompatibilità di ordine finanziario, che già sono state poste in evidenza dalla Commissione bilancio; insisterò tuttavia affinchè l'Assemblea, con votazione qualificata, possa approvare questi emendamenti. Si tratta, cioè, di voler veramente la figura del giudice di pace della terza età e di realizzare l'esperimento - perchè tale è e ce ne rendiamo conto tutti - di questo giudice onorario a tempo pieno.

Altre questioni ci hanno preso e devo dare atto pubblicamente a tutti i Gruppi rappresentati nella Commissione giustizia di aver cooperato per il raggiungimento di un buon punto di incontro, ciascuno di noi facendo venire meno quelli che erano aspetti che all'inizio sembravano irrinunciabili. Così è accaduto sulla competenza. Un giudice di pace che avesse avuto competenza esclusivamente civile sarebbe stata una riedizione, anche per questo verso, del conciliatore. Il fatto che il giudice di pace abbia una competenza anche penale (sia pure realizzabile attraverso una delega al Governo e con le cautele dell'entrata in vigore ritardata di tale competenza) significa che abbiamo voluto indicare una strada diversa per meglio delineare la figura del giudice di pace.

Quindi anche quei Gruppi che in un primo momento avevano preoccupazioni di questo tipo hanno compiuto sforzi notevoli per giungere ad una conclusione; ed io mi sono astenuto dal presentare su questo aspetto emendamenti, accettando quindi quel punto di compromesso che si era raggiunto in sede di Commissione. Del resto quella forza politica non può dimenticare un suo illustre Ministro e Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato: mi riferisco all'onorevole Bonifacio che già nel 1976 aveva previsto nel suo schema di disegno di legge non solo l'incompatibilità con l'esercizio di altra attività da parte del giudice di pace, ma anche la possibilità di attribuire a quest'ultimo una ridotta competenza penale.

Devo dire, quindi, che in questo disegno di legge abbiamo recuperato, ciascuno facendo un piccolo sacrificio, un'esperienza legislativa del Senato che risale al 1976, quattordici anni dal giorno in cui stiamo discutendo.

Ulteriore problema è stato quello relativo al reclutamento dei giudici. Anche qui – avete ascoltato poco fa il senatore Macis – le nostre idee erano in parte divergenti. Abbiamo accolto una soluzione di compromesso (anche qui il termine «compromesso» deve intendersi in senso positivo), realizzando la rilevante presenza di un organismo su cui esprimo la mia perplessità, quella del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, che rappresenta una delle parti della vicenda giudiziaria, mentre il giudice di pace resta nel versante di chi amministra giustizia e non di chi presenta le ragioni della difesa. Comunque è stato anche questo un punto d'incontro positivo, un compromesso che abbiamo utilmente realizzato.

Per quanto riguarda il procedimento, il senatore Macis ha parlato di tanti aspetti che condivido. Tuttavia, desidero far presente che né il progetto socialista, né quello comunista, né tanto meno quello governativo, hanno fatto proposte in riferimento al procedimento. La verità, allora, è che non è facile disegnare un procedimento alternativo per il giudice di pace, che resta ancora (ed è giusto che sia così perché gli esperimenti si fanno con gradualità) legato alla ideologia e alla tecnica dell'amministrazione della giustizia statale italiana. Avremmo potuto prevedere una norma con la quale si poteva sancire che, purchè fosse stato assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, il giudice di pace poteva decidere nelle forme più idonee per il raggiungimento dello scopo. Non abbiamo optato per tale soluzione in quanto riteniamo che questa sarebbe stata una rivoluzione troppo grande e che probabilmente sarebbero state subito sollevate questioni di disparità di trattamento (e quindi ci saremmo trovati di fronte ad un problema di illegittimità costituzionale). Per questo motivo, abbiamo mutuato le norme, che entreranno in vigore il 1^o gennaio 1992 insieme al presente provvedimento (è l'auspicio che formulo in questa sede), della riforma parziale del codice di procedura civile.

Signor Presidente, non desidero affrontare altre questioni se non una, sulla quale mi dichiaro deciso a portare avanti la battaglia fino in fondo: quella che riguarda il rigetto della figura (esposta questa mattina) di un giudice onorario che svolge la professione forense o altra attività. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevole relatore, se realizzassimo un giudice di pace di questo tipo, apparirebbe preferibile mantenere in vita la figura del nostro conciliatore. Non avrebbe senso realizzare una riforma di questa portata (una riforma profonda e di grande novità) se poi accettassimo ancora una volta le spinte che vengono dal mondo delle professioni che vorrebbero gestire tutto quanto e anche quello che a loro non compete.

Noi stiamo procedendo verso un riassetto della giustizia italiana che stiamo faticosamente portando avanti nel corso di questa legislatura (che, a mio avviso, da questo punto di vista, è davvero straordinaria). Prima il processo penale, poi i provvedimenti urgenti per il processo civile e la legge sulle preture circondariali, che rappresentano un primo passo verso il riassetto della giurisdizione in Italia. Oggi con il giudice

onorario, forse domani con la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, riusciremo a disegnare compiutamente l'assetto nuovo della giurisdizione italiana. Noi tutti siamo consapevoli che in una società moderna, avanzata (anche per la giustizia si va in Europa nel 1992), ci dobbiamo attrezzare, tendendo a realizzare il valore al quale mi sono riferito all'inizio del mio intervento: quello dell'efficienza. La figura del giudice di pace non è secondaria rispetto al raggiungimento di questo valore. Se riusciremo a realizzare la riforma del giudice unico in primo grado, in materia civile, eliminando la disparità di competenza tra pretore e tribunale e quindi realizzando due giudici di primo grado (il giudice di pace e il giudice unico), noi semplificheremo notevolmente l'amministrazione della giustizia nel nostro paese, almeno nel settore civile. Comunque ritengo che questo discorso possa essere trasportato, dopo la riforma del codice di procedura penale, anche nel settore penale.

Signor Presidente, affronterò gli altri aspetti quando passeremo all'esame degli emendamenti. Confido che il Senato possa licenziare presto il testo di questo disegno di legge, al quale il mio Gruppo attribuisce grande importanza, avendolo posto ad uno dei primi punti nel programma del Partito socialista per la riforma della giustizia in Italia. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un buon punto d'incontro. Ancora una volta la Commissione giustizia del Senato si onora di presentare all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea un testo che rappresenta qualcosa di più di un onorevole e dignitoso compromesso. Rappresenta, infatti, il punto di arrivo di una serie di considerazioni e di istanze magnificamente illustrate da tutti i colleghi che mi hanno preceduto nella discussione generale e che sono state messe a punto, come meglio non si poteva, nella relazione compiuta, lucidissima ed esauriente del senatore Michele Pinto.

Il pensiero non può non andare a tutte le giornate di lavoro faticoso e intenso, ma appassionatissimo, che ha attraversato la preparazione di questo testo, ed a tutti i colleghi che si sono impegnati come poche volte mi è accaduto di vedere, cogliendo l'importanza di una riforma che viene a costituire forse (il senatore Macis lo ha detto molto bene) la più importante innovazione in materia di ordinamento giudiziario dalla fine della guerra ad oggi. Tra i colleghi che si sono particolarmente segnalati nella discussione, negli apporti che sono stati dati al testo, voglio qui ricordare, perchè è assente (ma potremo ben presto godere di nuovo dell'apporto della sua illuminata dottrina e della sua esperienza), il senatore Nereo Battello, al quale vorrei rivolgere un augurio di pronto ristabilimento non soltanto a nome della Commissione giustizia del Senato, ma a nome di tutta quanta l'Assemblea.

Si è detto che da molto tempo si discuteva dell'instaurazione di questo nuovo istituto giuridico imperniato sulla figura del giudice onorario non di secondo ordine, come ha ben sottolineato il senatore Acone, e che abbiamo dovuto attendere parecchi anni per giungere a quella che sembra l'albore di una decisione. Signor Presidente, voglio

qui ricordare un autore che credo sia caro tanto a lei quanto a me: Labriola, il quale usava dire che le idee non cadono dal cielo. Se ad un certo momento si è sentita la necessità di realizzare e di concretizzare quel che veniva preparandosi nell'elaborazione dottrinale e culturale, nelle esigenze di natura sociale, nell'esperienza della gente, solo adesso, ciò significa che adesso abbiamo colto sul vivo le ragioni che ci conducono a costituire una figura di giudice come quella che balza dal disegno sottoposto alla loro attenzione.

Non voglio qui ripetere, perchè è stato detto benissimo, tutto ciò che attiene alla necessità di operare una sorta di deflazionamento dei compiti del giudice togato. Tutto ciò attiene alla necessità di rendere quanto più disponibile ed aperto il giudice togato ai compiti nuovi, così profondamente nuovi, segnati oggi dal codice di procedura penale e domani - speriamo molto presto - dalle norme che anticipano la riforma di tutto il codice di procedura civile. Non voglio dire come l'istituzione del giudice di pace venga incontro ai bisogni di una giustizia che non voglio definire né minore, né di basso livello normativo, ma che voglio chiamare soltanto giustizia che interessa il quotidiano di tutta la gente normale, di tutte le persone che vivono in questo paese. Ed è proprio la maggiore prossimità che il giudice di pace, così come emerge da questo testo, può assicurare ai bisogni della gente che vive serenamente e dignitosamente il quotidiano, che ci assicura della bontà delle soluzioni a cui siamo arrivati - ripeto - taluno rinunciando a certe posizioni di premessa, di partenza, altri modificandole, affinandole, approfondendole. Qui voglio puramente e semplicemente - perchè non desidero abusare del vostro tempo soprattutto a quest'ora - segnalare quelli che mi paiono i momenti fondamentali della discussione che si dovrà aprire e in sede di emendamento, e in sede di valutazione di carattere dottrinale, quasi quasi mi verrebbe di dire di filosofia del diritto, ma soprattutto di sperimentazione delle risposte che alle esigenze concrete si possono dare attraverso questo istituto.

I temi sono i seguenti. C'è innanzitutto, signor Presidente, il problema della giurisdizione penale. Chi vi parla è stato assai preoccupato della attribuzione della giurisdizione penale al giudice di pace, e lo è stato non per una sorta di nazionalismo in materia, come scherzosamente mi ero permesso di rilevare al senatore Macis, ma lo è stato particolarmente per un motivo che è di politica legislativa e che credo sia condiviso da tutti noi. Temevo che l'attribuzione di giurisdizione in materia penale al giudice di pace comportasse l'abbandono di quella linea legislativa che ha contrassegnato gli ultimi anni dell'esperienza repubblicana. Questa linea è quella della depenalizzazione, che personalmente continuo a ritener la strada maestra. Però, accanto a questa linea che non può e non deve essere abbandonata, può coesistere una limitata porzione di giurisdizione penale in capo al giudice di pace che ha soprattutto la grossa importanza - e qui Accone ha toccato un punto che mi ha trovato singolarmente consenziente - di avvalorare la figura del giudice di pace nei confronti dei consociati ai quali la sua opera è rivolta. Ovviamente si è pervenuti alla soluzione di una non attribuzione immediata di questa giurisdizione in campo penale perchè tutto ciò avrebbe appesantito i compiti che alla giustizia penale globalmente considerata oggi spettano, tenuto conto dell'entrata

in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ad un esperimento avremmo aggiunto probabilmente un altro esperimento. Incidentalmente io dico che quando in materia legislativa si parla di sperimentazione, l'espressione mi trova quanto mai consenziente, perchè questo significa lavorare su basi pragmatiche, tenendo conto di quella che è la ragione dei fatti che, signor Presidente, sono degli argomenti molto testardi e molto duri.

Da qui la soluzione della delega attraverso il contemperamento di una determinazione con la fissazione della data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato al 1^o gennaio 1994; ciò per poterci permettere di cogliere sul vivo il modo di funzionamento di questo nuovo istituto e quindi di poter trarre eventualmente tutte quelle lezioni che l'esperienza ci può dare, con il contemperamento altresì di una maggiore delimitazione dei criteri ai quali il legislatore delegato si deve attenere: non puramente e semplicemente un riferimento ai reati meno gravi, che avrebbe potuto significare una sorta di autorizzazione quanto mai ampia, elastica, incerta, ma la precisione legata a quelle che sono, oggi come oggi (e sul punto dottrinalmente potremmo discutere), le indicazioni più serie che in tema di gravità di figure criminose si possono avere, il trattamento sanzionatorio e le modalità di disciplina, unitamente poi alle circostanze che si tratti di reati previsti da norme che non sollevano particolari difficoltà interpretative e di regola non danno luogo a problemi singolarmente complessi in ordine alla prova.

Il secondo punto è stato quello della nomina. Anche qui dobbiamo dire che le discussioni sono state molto vivaci, sia per quanto riguarda (attiene al capitolo generale della nomina) i requisiti di ammissibilità sia per quanto riguarda le cosiddette incompatibilità. Sui requisiti siamo pervenuti a quella soluzione del «giudice della terza età» che mi trova e trova il Gruppo del quale faccio parte pienamente consenziente, perchè si vuole evitare la instaurazione di una specie di precariato che non può che costituire una sorta di illusione per giovani i quali intraprendono un certo tipo di attività e poi ad un dato momento la debbono bruscamente interrompere.

Le competenze che sono state affidate e in materia civile e in materia penale al giudice di pace rendono necessarie alcune connotazioni di requisito, tra cui in modo principale il possesso della laurea in giurisprudenza, così come per quanto concerne i requisiti mi pare che dobbiamo considerare come ineluttabile, data la natura di questo giudice a tempo pieno che proponiamo al voto dell'Assemblea, che egli non possa esercitare alcuna attività nè autonoma nè di lavoro dipendente in maniera continuativa. Se così fosse, verrebbe completamente snaturata la figura di tale giudice.

Ci sembra molto importante e rappresenta un passo piccolo ma veramente significativo la procedura attraverso la quale si arriva alla nomina del giudice di pace, procedura in cui si è detto che concorrono e i consigli giudiziari e i consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori. Qui, signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, voglio sottolineare che troviamo la prima applicazione di un principio che non è elettivo perchè si parla puramente e semplicemente di proposte che poi debbono essere vagilate e deliberate dal Consiglio superiore della magistratura, ma di un principio - e mi avvio alla

conclusione - che segna l'ingresso degli avvocati, che sono gli interlocutori del magistrato, nello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo. Non è che l'avvocato, senatore Acone, sia una parte e come tale estraneo alla procedura di nomina del giudice: l'avvocato, così come avviene in altri ordinamenti giudiziario-forensi (penso per tutti a quello inglese), è la persona che più di ogni altra può essere in grado di cogliere che un determinato soggetto, indipendentemente o accanto alle doti di cultura che possiede, è dotato di quell'equilibrio, di quell'oggettività e di quella serenità che lo rendono in grado di giudicare con la maggiore imparzialità concessa ad un uomo un determinato caso ed una determinata procedura. È questo che si chiede al giudice.

Allora, tenere lontani gli avvocati che per forza di cose avranno avuto punti di contatto e rapporti con le persone che concorreranno all'ufficio di giudice di pace ci sarebbe sembrato veramente inattuale.

Naturalmente le proposte sono dei consigli dell'ordine e del consiglio giudiziario.

Vi è poi un altro importante aspetto che occorre segnalare, e cioè quello con il quale si è realizzato, forse oggi come oggi, l'effetto deflattivo più importante: il giudice di pace diventa il giudice delle impugnazioni nei confronti dei provvedimenti amministrativi emessi sulle fattispecie depenalizzate. Si fa riferimento alle ingiunzioni di pagamento di cui alla legge n. 689 e ai provvedimenti amministrativi della recentissima legge sugli stupefacenti.

Uno dei motivi di rilievo e addirittura di critica più ripetuti - e giustamente - dai magistrati e in modo particolare dai pretori al riguardo era il seguente: voi depenalizzate, ma lo fate soltanto in prima battuta, quasi per finta, perché poi tutto ciò che è materia di depenalizzazione ci ritorna in seconda battuta per quanto concerne le opposizioni, cioè i mezzi che contro i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa sono accordati dall'ordinamento.

E l'organo del giudizio sul ricorso era il pretore; in questo modo diventa invece il giudice di pace.

A mio parere, questa è una misura particolarmente idonea a realizzare una liberazione di gravissimi oneri che sarebbero caduti tutti quanti sugli uffici pretorili, con possibilità quindi di svolgimento molto più sollecito ed efficace dei compiti ordinari di giustizia.

Queste sono le idee-forza che dal quadro della impostazione culturale e delle esigenze pratiche e concrete che hanno condotto all'elaborazione del disegno di legge emergono a chiare lettere.

Dunque, si tratta di un provvedimento legislativo che avvicina tutti noi alla giustizia, che può assicurare una giustizia molto più veloce e che finalmente esercita quel compito deflattivo su cui tutti i colleghi hanno posto l'accento. Forse io l'ho fatto meno di altri, perché il compito deflattivo, di per sè considerato, non mi sarebbe sembrato sufficiente a garantire e a fondare la legittimità di un provvedimento come quello che ci accingiamo a votare.

Desidero toccare un ultimo punto prima di avviarmi alla conclusione del mio intervento. Vi è il problema di due regioni: il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. Tale questione deve essere affrontata, perché

gli statuti regionali attribuiscono al Presidente della giunta regionale rispettivamente dell'una e dell'altra regione, a seguito di una delega da parte del Presidente della Repubblica, la nomina del giudice conciliatore.

Chiaramente mi pare che una legge dello Stato non possa occuparsi di una materia regolata da norme che hanno un valore costituzionale nell'ambito regionale; però vi è una norma - l'articolo 118, secondo comma, della Costituzione - che assicura la possibilità che una legge dello Stato deleghi funzioni amministrative alla regione - vorrei sottolineare questo passaggio - e non a questo o a quell'organo regionale.

Non c'è dubbio che la nomina del giudice di pace, così come era quella del conciliatore o del vice conciliatore, costituisce un atto amministrativo, donde la perfetta legittimità di una delega che da parte di legge statale sia affidata alla regione la quale poi provvederà, nell'ambito del proprio ordinamento, a modificare le norme che parlavano di nomina del conciliatore o del vice conciliatore sostituendo a queste figure quella del giudice di pace. In tal modo, signor Presidente, si assicura non soltanto la congruità dell'ordinamento giudiziario nazionale rispetto a quello regionale, ma in modo particolare si evita qualsivoglia ingerenza di carattere indebito o prevaricatorio anche se rientrante negli esiti a interesse e a vantaggio degli organismi regionali nell'ambito di questi ultimi. La scelta dell'organo regionale, le modalità, sono affidate alle leggi interne di questi ordinamenti.

Signor Presidente, è per questi motivi che sul disegno che nasce dalla fusione di tre disegni di legge a cui Governo, Partito comunista, Partito socialista e Gruppi parlamentari relativi hanno così validamente cooperato, la Democrazia cristiana nella sua ispirazione popolare e democratica può dare e dà un consenso più forte, consapevole com'è che questo testo nasce anche e in buona parte dal lavoro impegnatissimo di appartenenti al Gruppo della Democrazia cristiana. Questo, soltanto con un'avvertenza: che non si faccia di nuovo di questa legge una sorta di mitizzazione per la quale essa dovrebbe costituire l'ultimo e definitivo rimedio ai cosiddetti guai della giustizia. Ciò non può e non deve essere nemmeno pensato. Si tratta di uno strumento che viene fornito, per l'attuazione e la messa in atto del quale occorre poi tutto ciò che viene promesso agli uomini come supremo dono su questa terra: buona volontà. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCEVAROLLI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per avanzare la richiesta di sollecitare il Governo a rispondere, oralmente in Aula e non più per iscritto, alla mia interrogazione n. 4-02360 rivolta fin dal 27 ottobre 1988 al Ministro dell'industria sulla mancata nomina del presidente della Camera di commercio di Mantova.

Sono ormai trascorsi due anni dalla presentazione della mia interrogazione e nel frattempo la situazione si è aggravata, come è facile immaginare essendo la mia una provincia la cui economia, sia pure dinamica, si basa però pressochè esclusivamente sulle piccole imprese, per loro natura bisognose di servizi che solo un ente camerale, nella pienezza delle sue capacità tecnico-operative, può dare. Posso capire le difficoltà che il Ministro può avere incontrato, ma oltre tre anni di vacanza della presidenza sono veramente troppi; ciò a prescindere, naturalmente, dalla intelligenza e dalla buona volontà che non sono mai mancate ai dipendenti della Camera di commercio ed al presidente facente funzioni.

Mi auguro che l'onorevole Ministro venga qui al più presto a dire pubblicamente le ragioni dell'inconcepibile ritardo, oppure che proceda senza ulteriori dilazionamenti alla nomina a termine di legge.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di riferire al Governo questa sua sollecitazione.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,40).

Allegato alla seduta n. 448

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (2492), previ pareri della 2^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, ritiro di firme

Il senatore Scevarolli ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge: Azzaretti ed altri. «Disposizioni per il riassetto territoriale e lo sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico» (2443).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: Deputati Ricciuti; Ferrarini ed altri; Tancredi ed altri; Cicerone ed altri. – «Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso» (2351-B) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 8^a Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 1^o aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o giugno 1988, n. 176, la relazione sulla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti relativa all'anno 1989 (*Doc. XCVI, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1^a e 12^a.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 6 novembre 1990, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di settembre ed al periodo gennaio-settembre 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1990.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.